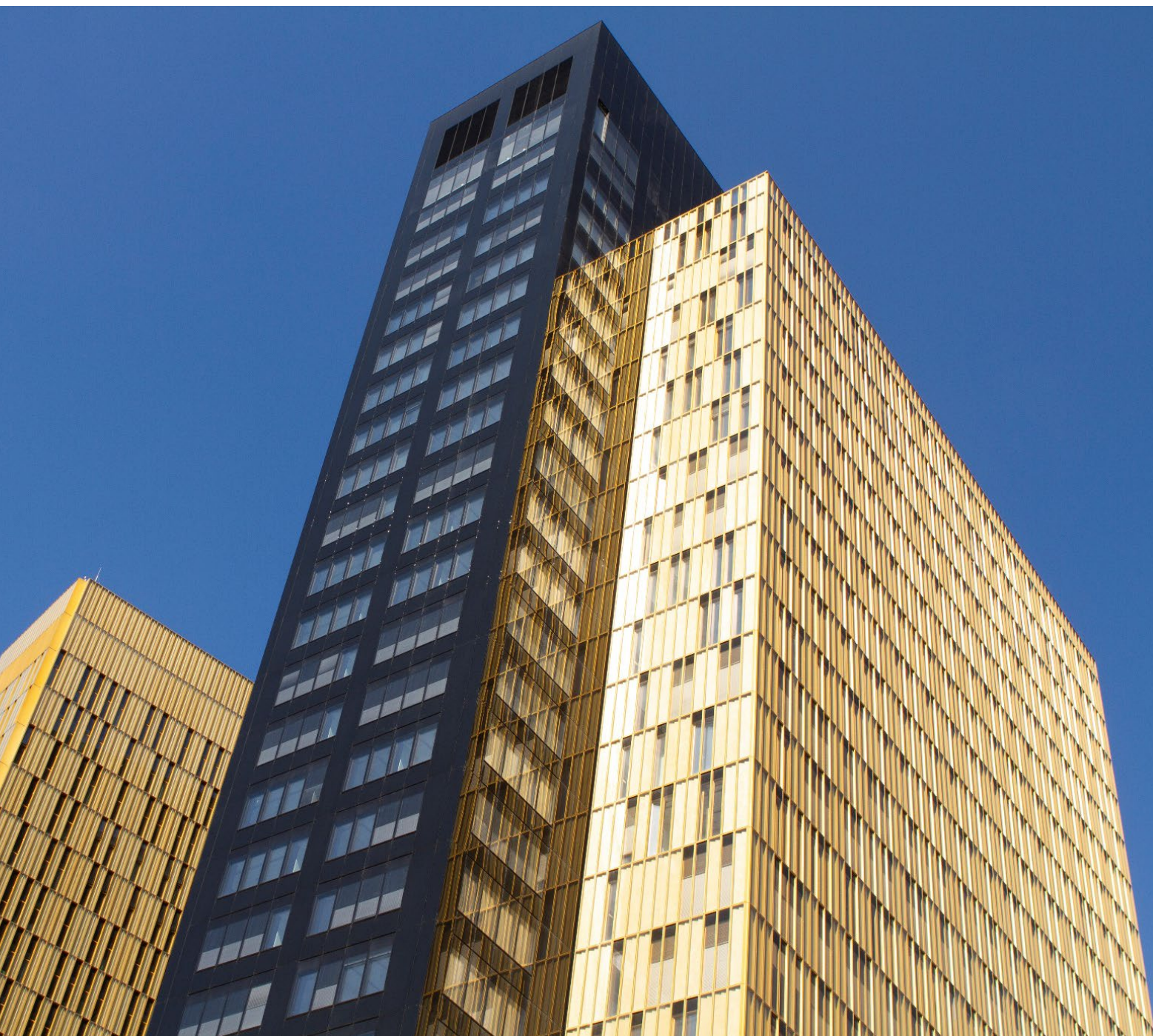




Scheda tematica

Azioni per il risarcimento del danno per le violazioni
del diritto della concorrenza ai sensi della
direttiva 2014/104/UE («*Private enforcement*»)

Indice

PREFAZIONE	4
ELENCO DEGLI ATTI INTERESSATI	6
I. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/104.....	7
1. Ambito di applicazione ratione materiae.....	7
2. Ambito di applicazione ratione temporis.....	14
2.1. Disposizioni sostanziali della direttiva	14
2.1.1. Disposizioni che disciplinano il termine di prescrizione delle azioni per il risarcimento del danno.....	14
2.1.2. Disposizioni che stabiliscono una presunzione inconfutabile dell'esistenza di una violazione del diritto della concorrenza	18
2.1.3. Disposizioni che stabiliscono una presunzione relativa dell'esistenza di un danno derivante da un cartello	19
2.2. Disposizioni non sostanziali della direttiva.....	20
2.2.1. Disposizioni volte a conferire ai giudici nazionali la possibilità di ingiungere la divulgazione di prove.....	20
2.2.2. Disposizioni che disciplinano la quantificazione del danno.....	24
2.3. Applicazione temporale delle disposizioni della direttiva che riaffermano la giurisprudenza esistente.....	24
II. SOGGETTI RESPONSABILI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO	26
III. DIVULGAZIONE DI PROVE NEI PROCEDIMENTI NAZIONALI	30
1. Ingiunzione di produrre prove in possesso del convenuto o di un terzo.....	30
2. Ingiunzione di produrre prove in presenza di un procedimento pendente dinanzi alla Commissione	32
3. Obbligo per l'autore della domanda di ingiunzione di sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno.....	34
4. Limitazioni alla divulgazione di prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza: dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e proposte di transazione.....	37
IV. STIMA DEL DANNO	39
V. REGIME DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE.....	41
VI. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI – RISPETTO DEI PRINCIPI DI EQUIVALENZA E EFFETTIVITÀ	48

Prefazione

Al fine di garantire la piena efficacia degli articoli 101 e 102 TFUE, e in particolare l'effetto utile dei divieti da essi previsti, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sancito, con due sentenze pronunciate nel 2001 ¹ e nel 2006 ², il diritto al pieno risarcimento di qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione delle suddette disposizioni. Nella giurisprudenza successiva della Corte, le condizioni costitutive di tale diritto al risarcimento sono state precisate e perfezionate.

Poiché spetta ai giudici nazionali conoscere delle domande di risarcimento per i danni subiti a causa di una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione, spettava all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio di tali domande, conformemente al principio di autonomia procedurale. Tuttavia, dato che tale autonomia trova i propri limiti nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, la Corte ha anche fissato dei requisiti minimi al riguardo.

Basandosi su tale giurisprudenza della Corte, la direttiva 2014/104 ³ ribadisce, da un lato, il diritto al pieno risarcimento integrale dei danni causati da una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione ed estende, d'altro canto, tale diritto alle violazioni del diritto nazionale della concorrenza quando quest'ultimo si applica conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 ⁴.

Sul piano procedurale, la direttiva 2014/104 prevede una serie di norme volte ad armonizzare le modalità di esercizio del diritto al risarcimento dinanzi ai giudici nazionali. Molte delle sue disposizioni mirano, inoltre, a coordinare le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni delle norme di concorrenza (*private enforcement*) e l'applicazione pubblica di dette norme da parte della Commissione europea e delle autorità nazionali garanti della concorrenza (*public enforcement*).

Infine, la direttiva 2014/104 prevede disposizioni relative all'applicazione temporale dei suoi articoli.

La presente scheda ripercorre la giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2014/104 e presenta, inoltre, le sentenze *Skanska Industrial Solutions* e a ⁵, e *Sumal* ⁶, che forniscono importanti precisazioni in merito all'identificazione del debitore dell'azione per il risarcimento del danno causato dalle violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione. Sebbene tali sentenze, in linea di

¹ Sentenza del 20 settembre 2001, *Courage e Crehan* (C-453/99, [EU:C:2001:465](#)).

² Sentenza del 13 luglio 2006, *Manfredi e a.* (da C-295/04 a C-298/04, [EU:C:2006:461](#)).

³ Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU 2014, L 349 pag. 1).

⁴ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 sull'attuazione delle regole di concorrenza previste dagli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

⁵ Sentenza del 14 marzo 2019, *Skanska Industrial Solutions e a.* (C-724/17, [EU:C:2019:204](#)).

⁶ Sentenza del 6 ottobre 2021, *Sumal* (C-882/19, [EU:C:2021:800](#)).

principio, determinino i soggetti responsabili del risarcimento alla luce del diritto primario, le precisazioni fornite al riguardo restano fondamentali per l'attuazione delle azioni per il risarcimento del danno rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/104.

Per contro, la giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore della direttiva 2014/104, che è stata sostanzialmente riaffermata da quest'ultima, non è ripresa nella presente scheda. La presente scheda non copre nemmeno la giurisprudenza relativa alle questioni di interpretazione delle norme sulla competenza e sulla determinazione del luogo in cui si è verificato il danno ⁷ contenute nei regolamenti n. 44/2001 ⁸ e n. 1215/2012 ⁹.

La scheda prende in considerazione la giurisprudenza fino al 1° marzo 2026.

⁷ Sentenze del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, [EU:C:2015:335](#)), del 24 ottobre 2018, Apple Sales International e a. (C-595/17, [EU:C:2018:854](#)), del 29 luglio 2019, Tibor-Trans (C-451/18, [EU:C:2019:635](#)), del 15 luglio 2021, AB Volvo e a. (C-30/20, [EU:C:2021:604](#)), du 11 novembre 2021, Stichting Cartel Compensation ed Equilib Netherlands (C-819/19, [EU:C:2021:904](#)), del 4 luglio 2024, MOL (C-425/22, [EU:C:2024:578](#)) e del 2 dicembre 2025, Stichting Right to Consumer Justice e Stichting App Stores Claims (C-34/24, [EU:C:2025:936](#)).

⁸ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

Elenco degli atti interessati

Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).

I. Ambito di applicazione della direttiva 2014/104

1. Ambito di applicazione ratione materiae

Sentenza del 20 aprile 2023 (Prima Sezione), Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (C-25/21, [EU:C:2023:298](#))¹⁰

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Restrizioni verticali della concorrenza – Articolo 101, paragrafi 1 e 2, TFUE – Principio di effettività – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 2 – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 9, paragrafo 1 – Effetto vincolante delle decisioni definitive delle autorità nazionali garanti della concorrenza che constatano una violazione delle norme del diritto della concorrenza – Applicazione ratione temporis e ratione materiae – Azioni per il risarcimento del danno e di nullità per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione»

Adita in via pregiudiziale, la Corte osserva preliminarmente che l’ambito di applicazione della direttiva 2014/104 è limitato alle sole azioni per il risarcimento danni proposte per violazioni delle regole di concorrenza e non si estende ad altri tipi di azioni aventi ad oggetto violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza.

Con decisioni dell’11 luglio 2001 e del 30 luglio 2009, le autorità spagnole garanti della concorrenza hanno constatato, in sostanza, che, avendo fissato, nell’ambito dei suoi rapporti contrattuali con talune stazioni di servizio spagnole, i prezzi di vendita al pubblico dei carburanti, la Repsol aveva violato le norme del diritto della concorrenza. Poiché i ricorsi diretti a contestare tali decisioni sono stati respinti, esse hanno acquisito carattere definitivo.

A seguito di dette decisioni, i proprietari di una stazione di servizio hanno proposto dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Tribunale di commercio n. 2 di Madrid, Spagna; in prosieguo: il «giudice nazionale»), da un lato, un’azione diretta a far dichiarare la nullità dei contratti di fornitura esclusiva stipulati con la Repsol nel corso del periodo compreso tra il 1987 e il 2009 nell’ambito della gestione della suddetta stazione di servizio e, dall’altro, un’azione per il risarcimento del danno asseritamente causato da tali contratti. A questo scopo, essi si fondano sulle medesime decisioni di cui sopra per dimostrare l’esistenza della violazione di cui trattasi.

In tali circostanze, il giudice nazionale rileva innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, l’onere della prova di un’infrazione dell’articolo 101 TFUE incombe alla parte che asserisce tale infrazione. Orbene, esso aggiunge che, in linea di principio, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno proposta a seguito di una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza, la parte ricorrente può essere in

¹⁰ Tale sentenza è altresì presentata nella rubrica I.2.1.2, intitolata «Disposizioni che stabiliscono una presunzione inconfutabile dell’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza».

grado di soddisfare l'onere della prova ad essa incombente riguardo all'esistenza di una violazione dimostrando che tale decisione verte precisamente sul rapporto contrattuale di cui trattasi.

In tale contesto, il giudice nazionale si interroga sull'effetto vincolante delle decisioni delle autorità spagnole garanti della concorrenza per quanto riguarda l'esistenza, nel caso di specie, di una violazione delle norme del diritto della concorrenza. Inoltre, tale giudice si chiede quali conseguenze trarre dall'eventuale nullità dei contratti di fornitura esclusiva stipulati tra i proprietari della stazione di servizio e la Repsol.

Con la sua sentenza, la Corte risponde alle suddette questioni e si pronuncia sull'applicabilità *ratione materiae* e *ratione temporis* della direttiva 2014/104.

Giudizio della Corte

Nella misura in cui il giudice nazionale si riferisce all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, la Corte precisa che tale disposizione potrebbe essere pertinente ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale solo qualora quest'ultimo rientri nel suo ambito di applicazione *ratione materiae* e *ratione temporis*.

A tale riguardo, la Corte rileva che l'ambito di applicazione *ratione materiae* della direttiva 2014/104 è limitato alle sole azioni per il risarcimento danni proposte per violazioni delle regole di concorrenza e, pertanto, non si estende ad altri tipi di azioni aventi ad oggetto violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza, come le azioni di nullità proposte ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, TFUE.

Sentenza del 30 ottobre 2025, FL und KM Baugesellschaft e S (C-2/23, [EU:C:2025:848](#)) ¹¹

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Effetto utile – Direttiva 2014/104/UE – Norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea – Articolo 6, paragrafi 6 e 7 – Articolo 7, paragrafo 1 – Direttiva 2019/1/UE – Conferimento alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dei poteri di applicare più efficacemente le regole di concorrenza e di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno – Articolo 31, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Meccanismo di cooperazione amministrativa e giudiziaria tra autorità nazionali – Trasferimento del fascicolo di un'autorità garante della concorrenza a un'autorità che svolge un'indagine penale – Inserimento nel fascicolo di un'indagine penale delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e delle proposte di transazione, nonché dei loro allegati – Accesso a tali documenti da parte degli indagati e delle altre parti di un siffatto procedimento»

In tale sentenza pregiudiziale, la Corte ricorda che l'ambito di applicazione *ratione materiae* della direttiva 2014/104 è limitato alle sole azioni per il risarcimento danni

¹¹ Tale sentenza altresì presentata nella rubrica III.4, intitolata «Limitazioni alla divulgazione di prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza: dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e proposte di transazione».

proposte per violazioni delle regole di concorrenza e, pertanto, non si estende ad altri tipi di azioni.

Poiché l'autorità federale austriaca garante della concorrenza ha avviato, nei confronti di un gran numero di imprese edili e dei loro responsabili, un procedimento giudiziario per aver falsato la concorrenza nel mercato delle procedure di appalto pubblico, due società hanno presentato una domanda di trattamento favorevole.

Dato che la Procura austriaca aveva avviato parallelamente un procedimento di indagine penale, il giudice competente in materia di intese le ha trasmesso una copia del fascicolo del procedimento. Inoltre, la Procura ha ottenuto dall'Autorità federale per la concorrenza alcuni documenti relativi al procedimento amministrativo connesso all'intesa.

In tale contesto, le due società richiedenti il trattamento favorevole hanno chiesto al pubblico ministero di non inserire nel fascicolo le loro dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole né le proposte di transazione e, in ogni caso, di escluderle in modo duraturo dall'accesso al fascicolo.

A seguito del rigetto di tale domanda da parte del pubblico ministero, le società richiedenti il trattamento favorevole hanno proposto opposizione avverso la decisione di diniego, di cui l'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna, Austria) è investito in appello.

In tali circostanze, l'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna), ha deciso di sottoporre alla Corte la questione se il diritto dell'Unione – in particolare l'articolo 6, paragrafi 6 e 7, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, nonché l'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1, – osti a una normativa nazionale secondo la quale, nell'ambito di un procedimento penale, che non ha ad oggetto una violazione del diritto della concorrenza, hanno il diritto di accedere alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione, predisposte ai fini di un procedimento dinanzi a un'autorità nazionale garante della concorrenza e trasmesse alle autorità penali nazionali, le altre parti di tale procedimento penale, compresi i soggetti danneggiati dalla violazione del diritto della concorrenza di cui trattasi, che chiedono il risarcimento del danno causato da tale violazione.

Giudizio della Corte

Nella misura in cui il giudice del rinvio si riferisce, nelle sue questioni pregiudiziali, all'articolo 6, paragrafi 6 e 7, nonché all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, la Corte precisa che tali disposizioni potrebbero essere pertinenti ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale solo qualora quest'ultimo rientri nell'ambito di applicazione *ratione materiae* di tale direttiva.

A questo proposito, la Corte ricorda che l'ambito di applicazione *ratione materiae* della direttiva 2014/104 è limitato alle sole azioni per il risarcimento danni proposte per

violazioni delle regole di concorrenza. Ne consegue che l'ambito di applicazione *ratione materiae* di detta direttiva, compreso quello degli articoli 6 e 7 della stessa, che disciplinano, rispettivamente, la divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza e i limiti nell'uso delle prove ottenute grazie all'accesso a tale fascicolo, è limitato alle sole azioni per il risarcimento del danno proposte per violazioni delle regole di concorrenza e, pertanto, non si estende ad altri tipi di azioni. Detta direttiva non disciplina dunque né la questione del trasferimento del fascicolo da un'autorità garante della concorrenza ad un'altra autorità né quella dell'accesso a tale fascicolo al di fuori delle summenzionate azioni per il risarcimento del danno.

Sentenza del 29 gennaio 2026, Meliá Hotels International (C-286/24, [EU:C:2026:49](#)) ¹²

«Rinvio pregiudiziale – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 5, paragrafo 1 – Ambito d'applicazione – Azione dichiarativa speciale per la divulgazione di documenti preliminare all'eventuale proposizione di un'azione per il risarcimento del danno – Valutazione della plausibilità della domanda di risarcimento del danno

In tale sentenza, pronunciata su rinvio pregiudiziale, la Corte conferma che le disposizioni della direttiva 2014/104 che disciplinano la divulgazione dinanzi ai giudici nazionali di prove in possesso del convenuto o di un terzo sono applicabili a un'azione dichiarativa speciale per la divulgazione di documenti preliminare all'eventuale proposizione di un'azione per il risarcimento del danno.

Il 21 febbraio 2020, la Commissione europea ha inflitto un'ammenda alla società alberghiera Meliá Hotels International, S.A. (in prosieguo: la «Meliá») per aver violato l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE ¹³ mettendo in atto, per via contrattuale, pratiche verticali che differenziavano i consumatori in funzione della loro cittadinanza o del loro paese di residenza ¹⁴.

L'Associação lus Omnibus, un'associazione di difesa degli interessi dei consumatori, ha presentato un'azione dichiarativa speciale dinanzi al giudice portoghese competente al fine di ottenere da Meliá la divulgazione di documenti rilevanti per l'eventuale proposizione di un'azione collettiva di risarcimento danni a nome dei consumatori residenti in Portogallo lesi dalla pratica anticoncorrenziale constatata dalla Commissione.

¹² Tale sentenza è altresì presentata nella rubrica III.3, intitolata «Obbligo per l'autore della domanda di ingiunzione di sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno».

¹³ Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l'«accordo SEE»).

¹⁴ Decisione C(2020) 893 final, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE [caso AT.40528 – Meliá (Holiday Pricing)].

Poiché i giudici di primo e di secondo grado hanno accolto tale azione dichiarativa speciale, Meliá ha proposto ricorso dinanzi alla Corte suprema portoghese.

In tali circostanze, il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo) ha deciso di sottoporre alla Corte diverse questioni pregiudiziali riguardanti l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, che impone agli Stati membri di provvedere affinché, nei procedimenti relativi al risarcimento del danno causato da violazioni delle regole di concorrenza, l'attore possa ottenere dal giudice nazionale che ordini al convenuto o a un terzo di divulgare prove rilevanti, a condizione di aver suffragato la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno presentando fatti e prove ragionevolmente disponibili sufficienti.

In tale contesto, la Corte suprema portoghese chiede, in sostanza, se l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che:

- esso si applica ad un'azione prevista dal diritto nazionale volta ad ottenere la divulgazione di elementi di prova prima che sia intentata un'azione per il risarcimento del danno causato da violazioni delle regole di concorrenza;
- la dimostrazione, da parte dell'attore, della plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno richiede la prova che è più probabile che improbabile che sussistano i presupposti per l'imputabilità della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza; e
- una decisione della Commissione che constata l'esistenza di una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione sotto forma di restrizione verticale per oggetto è sufficiente a stabilire la plausibilità della domanda di risarcimento del danno, e se sulla risposta a tale questione incida il fatto che tale decisione sia stata adottata al termine di un procedimento di transazione.

Giudizio della Corte

A seguito di un'interpretazione letterale, sistematica e teleologica, la Corte conferma che l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 è applicabile ad un'azione preliminare come quella prevista nel caso di specie dal diritto portoghese, che consente ai soggetti lesi da una violazione delle regole di concorrenza di ottenere l'accesso agli elementi di prova pertinenti prima che sia intentata un'azione per il risarcimento del danno a tale titolo.

Ad avviso della Corte, tale interpretazione è corroborata, in particolare, dagli obiettivi della direttiva 2014/104, che consistono nell'agevolare l'esercizio del diritto al risarcimento del danno, tenuto conto della necessità di porre rimedio all'asimmetria informativa che caratterizza le controversie in parola, e nel garantire in tal modo l'efficacia dell'applicazione a livello privato del diritto della concorrenza.

Sentenza del 16 febbraio 2023, Tráficos Manuel Ferrer (C-312/21, [EU:C:2023:99](#)) ¹⁵

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione della Commissione che constata l'esistenza di accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull'aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) – Norma di procedura civile nazionale che prevede, in caso di accoglimento parziale della domanda, che le spese restino a carico di ciascuna parte, salvo il caso di comportamento abusivo – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principi di effettività e di equivalenza – Direttiva 2014/104/UE – Obiettivi ed equilibrio globale – Articolo 3 – Diritto al pieno risarcimento del danno subito – Articolo 11, paragrafo 1 – Responsabilità solidale degli autori di un'infrazione al diritto della concorrenza – Articolo 17, paragrafo 1 – Possibilità per un organo giurisdizionale nazionale di stimare il danno – Presupposti – Carattere praticamente impossibile o eccessivamente difficile della quantificazione del danno – Articolo 22 – Applicazione temporale»

In tale sentenza pregiudiziale, la Corte rileva che le norme relative alla ripartizione delle spese nell'ambito di procedimenti giurisdizionali diretti all'attuazione del diritto al risarcimento del danno subito a causa di un comportamento anticoncorrenziale sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/104.

Con decisione del 19 luglio 2016 ¹⁶, la Commissione europea ha constatato una violazione, da parte della Daimler AG, delle norme del diritto dell'Unione che vietano i cartelli ¹⁷, poiché quest'ultima aveva stipulato, tra gennaio 1997 e gennaio 2011, accordi con altri quattordici produttori europei di autocarri vertenti sulla fissazione dei prezzi e sull'aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE).

A seguito di tale decisione, le imprese spagnole Tráficos Manuel Ferrer SL e D. Ignacio (in prosieguo: le «ricorrenti nel procedimento principale»), che avevano fra l'altro acquistato autocarri fabbricati dalla Daimler durante il periodo di infrazione, hanno proposto dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Valencia (Tribunale di commercio n. 3 di Valencia, Spagna) un'azione per risarcimento danni nei confronti di tale società facendo valere il comportamento abusivo constatato dalla Commissione.

Al fine di dimostrare il danno subito, le ricorrenti nel procedimento principale hanno prodotto una perizia che concludeva nel senso di un sovrapprezzo medio del 16,35% sul mercato interessato dal cartello.

¹⁵ Tale sentenza altresì presentata nelle rubriche I.2.3, intitolata «Applicazione temporale delle disposizioni della direttiva che riaffermano la giurisprudenza esistente», e IV, intitolata «Stima del danno».

¹⁶ Decisione C(2016) 4673 final della Commissione, del 19 luglio 2016, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri).

¹⁷ Articolo 101 TFUE e articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3).

La Daimler ha contestato la fondatezza dell'azione per il risarcimento del danno, in particolare producendo la propria perizia. A seguito di un'udienza preliminare, le ricorrenti nel procedimento principale hanno avuto accesso ai dati presi in considerazione nella perizia presentata dalla Daimler, al duplice scopo di consentire una replica più approfondita nonché di giungere all'eventuale riformulazione della perizia da esse stesse prodotta.

Dopo aver sentito le parti nel procedimento principale discutere delle rispettive perizie, il Tribunale di commercio n. 3 di Valencia ha deciso di adire la Corte al fine di determinare, in sostanza alla luce del diritto dell'Unione, esso sia legittimato a procedere a una stima dell'importo del danno che le ricorrenti nel procedimento principale hanno subito a causa del cartello e, se del caso, a quali condizioni. Il giudice del rinvio si chiede inoltre se il diritto dell'Unione gli consenta di imporre, in applicazione del diritto processuale spagnolo, la metà delle spese processuali alle ricorrenti nel procedimento principale in caso di accoglimento parziale della loro domanda.

Con la sua sentenza, la Corte risponde alle predette questioni alla luce dell'articolo 101 TFUE, della direttiva 2014/104 nonché della sua giurisprudenza in materia.

Giudizio della Corte

La Corte si pronuncia sulla questione se il diritto al pieno risarcimento del danno subito a causa di un comportamento anticoncorrenziale, quale riconosciuto e definito all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/104 e derivante dall'articolo 101 TFUE, osti alle norme di procedura civile spagnole in forza delle quali, in caso di accoglimento parziale del ricorso per il risarcimento di un siffatto danno, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte e ciascuna delle parti sopporta la metà delle spese comuni, salvo il caso di comportamento abusivo.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte, dal principio di effettività e dal diritto, derivante dall'articolo 101 TFUE, di chiunque a chiedere il risarcimento integrale del danno causato da un comportamento anticoncorrenziale discende che le persone che hanno subito un danno devono poter chiedere il risarcimento non solo del danno emergente, ma anche del lucro cessante, nonché il pagamento di interessi. Poiché l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/104 riafferma tale giurisprudenza, le misure nazionali di recepimento di tali disposizioni devono applicarsi con effetto immediato all'insieme delle azioni per il risarcimento del danno rientranti nell'ambito di applicazione della medesima direttiva.

Tuttavia, tale diritto al risarcimento non verte sulle norme relative alla ripartizione delle spese nell'ambito di procedimenti giudiziari, come dimostra l'esclusione della questione delle spese dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/104.

2. Ambito di applicazione ratione temporis

2.1. Disposizioni sostanziali della direttiva

2.1.1. Disposizioni che disciplinano il termine di prescrizione delle azioni per il risarcimento del danno

Sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C-267/20, [EU:C:2022:494](#)) ¹⁸

«Rinvio pregiudiziale – Intese – Articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Articoli 10, 17 e 22 – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell'Unione europea – Termine di prescrizione – Presunzione relativa di danno – Quantificazione del danno subito – Trasposizione tardiva della direttiva – Applicazione ratione temporis – Disposizioni sostanziali e procedurali»

Adita in via pregiudiziale, la Corte rileva che l'articolo 10 della direttiva 2014/104, che stabilisce le norme relative alla prescrizione delle azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza, costituisce una disposizione sostanziale che non si applica retroattivamente.

Con decisione del 19 luglio 2016 ¹⁹, la Commissione europea ha constatato che, stringendo accordi collusivi, da una parte, sulla fissazione dei prezzi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) dal 1997 al 2011 e, dall'altra, sulle tempistiche e sul trasferimento dei costi relativi all'introduzione delle tecnologie di riduzione delle emissioni imposte dalle norme da Euro 3 a Euro 6, la Volvo e la DAF Trucks hanno partecipato, insieme a vari altri costruttori di autocarri, a un cartello contrario alle norme del diritto dell'Unione che vietano i cartelli ²⁰. Un comunicato stampa è stato diffuso il giorno stesso dell'adozione di tale decisione e una sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 6 aprile 2017 ²¹.

Dopo aver acquistato, nel corso del 2006 e del 2007, tre autocarri prodotti dalla Volvo e dalla DAF Truck, RM ha proposto dinanzi al Juzgado de lo Mercantil de León (Tribunale di commercio di León, Spagna) un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del cartello constatato dalla Commissione. Tale ricorso, proposto il 1° aprile 2018, è stato dichiarato ricevibile dal Tribunale di commercio di León, segnatamente alla luce del termine di prescrizione di cinque previsto dalla normativa spagnola che ha recepito la direttiva 2014/104 sul risarcimento delle vittime di pratiche anticoncorrenziali. Il Tribunale di commercio di León si è inoltre basato sulla

¹⁸ Tale sentenza è altresì presentata nelle rubriche I.2.1.3, intitolata «Disposizioni che stabiliscono una presunzione relativa dell'esistenza di un danno derivante da un cartello», I.2.2.2, intitolata «Disposizioni che disciplinano la quantificazione del danno», e V, intitolata «Regime dei termini di prescrizione».

¹⁹ Decisione C(2016) 4673 final della Commissione, del 19 luglio 2016, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri).

²⁰ Articolo 101 TFUE e articolo 53 dell'accordo SEE.

²¹ GU 2017, C 108, pag. 6.

presunzione stabilita da tale normativa di recepimento secondo cui ogni cartello causa un danno e ha esercitato la facoltà, prevista dalla stessa normativa, di stimare l'ammontare del danno causato a RM. La Volvo e la DAF Trucks sono state quindi condannate a pagare a RM un risarcimento corrispondente al 15% del prezzo di acquisto degli autocarri in questione.

La Volvo e la DAF Trucks hanno impugnato detta sentenza dinanzi all'Audiencia Provincial de Léon (Corte provinciale di Léon, Spagna), contestando l'applicabilità della direttiva 2014/104 e della normativa spagnola di recepimento, in quanto il cartello era cessato prima dell'entrata in vigore di tale direttiva.

In tale contesto, la Corte provinciale di Léon ha sottoposto alla Corte varie questioni pregiudiziali volte a chiarire se l'articolo 10 e l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/104, che disciplinano rispettivamente:

- la prescrizione delle azioni per risarcimento danni per violazioni del diritto della concorrenza,
- la quantificazione del danno derivante da tali violazioni, e
- la presunzione di esistenza di tale danno,

siano applicabili a un ricorso per risarcimento danni che, sebbene vertente su un cartello che è cessato prima dell'entrata in vigore di detta direttiva, sia stato proposto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale.

Giudizio della Corte

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione *ratione temporis* della direttiva 2014/104, la Corte ricorda anzitutto che tale direttiva vieta, da un lato, l'applicazione retroattiva di qualsiasi normativa nazionale che recepisca le disposizioni sostanziali da essa previste e, dall'altro, l'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che recepisca le disposizioni non sostanziali della direttiva alle azioni per risarcimento danni proposte prima del 26 dicembre 2014.

In merito all'applicabilità *ratione temporis* dell'articolo 10 della direttiva 2014/104, che stabilisce le norme relative alla prescrizione delle azioni per risarcimento danni per le violazioni del diritto della concorrenza, la Corte rileva poi che siffatte norme tutelano tanto la persona lesa quanto la persona responsabile del danno. Dalla giurisprudenza della Corte risulta inoltre che i termini di prescrizione, comportando l'estinzione dell'azione, si riferiscono al diritto sostanziale. Pertanto, l'articolo 10 della direttiva 2014/104 è una disposizione sostanziale, per la quale l'applicazione retroattiva delle disposizioni di recepimento è esclusa ai sensi della direttiva.

Sentenza del 18 aprile 2024 (Grande Sezione), Heureka Group (Comparatori di prezzi online) (C-605/21, [EU:C:2024:324](#))²²

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 102 TFUE – Principio di effettività – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza – Direttiva 2014/104/UE – Recepimento tardivo della direttiva – Applicazione temporale – Articolo 10 – Termine di prescrizione – Modalità del dies a quo – Cessazione della violazione – Conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno – Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sintesi della decisione della Commissione europea che constata una violazione delle regole della concorrenza – Effetto vincolante di una decisione della Commissione non ancora definitiva – Sospensione o interruzione del termine di prescrizione per la durata dell’indagine della Commissione o fino alla data in cui la sua decisione diventa definitiva»

In tale causa pregiudiziale, la Corte conferma che l’articolo 10 della direttiva 2014/104 costituisce una disposizione sostanziale che non si applica retroattivamente.

Con decisione del 27 giugno 2017²³, la Commissione europea ha constatato che, dal febbraio 2013, Google ha violato l’articolo 102 TFUE abusando della sua posizione dominante in tredici mercati nazionali della ricerca generale, tra cui quello della Repubblica ceca, diminuendo il traffico dalle sue pagine dei risultati di ricerca generale verso i comparatori di prodotti concorrenti e aumentando tale traffico verso il proprio comparatore di prodotti. Una sintesi di tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 12 gennaio 2018²⁴.

Nel giugno 2020, Heureka Group a.s. (in prosieguo: «Heureka»), una società ceca attiva nel mercato dei servizi di comparazione dei prezzi di vendita, ha proposto dinanzi al Městský soud v Praze (Tribunale municipale di Praga, Repubblica ceca) un ricorso diretto a far condannare Google al risarcimento del danno derivante dalla violazione dell’articolo 102 TFUE constatata nella decisione della Commissione e commessa nella Repubblica ceca nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2013 e il 27 giugno 2017. Secondo Heureka, il comportamento anticoncorrenziale di Google avrebbe ridotto la consultazione del suo portale Heureka.cz.

A sua difesa, Google ha invocato la prescrizione, almeno in parte, dell’azione di Heureka.

A tal riguardo, il Tribunale municipale di Praga precisa che le norme nazionali applicabili al ricorso di Heureka prevedono un termine di prescrizione di tre anni che inizia a decorrere, indipendentemente e separatamente per ogni danno parziale derivante da una violazione delle regole di concorrenza, a partire dal momento in cui la persona lesa ha avuto conoscenza, o si ritiene abbia avuto conoscenza, del fatto di

²² Tale sentenza è altresì presentata nella rubrica V, intitolata «Regime dei termini di prescrizione».

²³ Decisione C(2017) 4444 final della Commissione, del 27 giugno 2017, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.39740 – Motore di ricerca Google (Shopping)].

²⁴ GU 2018, C 9, pag. 11.

aver subito un tale danno parziale nonché dell'identità della persona tenuta al risarcimento di quest'ultimo. Affinché decorra tale termine, non è invece richiesto che la persona lesa sia venuta a conoscenza del fatto che il comportamento di cui trattasi costituisce una violazione del diritto della concorrenza, né che tale violazione sia cessata. Inoltre, le norme nazionali applicabili non impongono la sospensione o l'interruzione di tale termine per la durata dell'indagine della Commissione relativa alla violazione. Lo stesso termine non può neppure essere sospeso, quanto meno, fino ad un anno dopo la data in cui la decisione della Commissione che constata questa stessa violazione diventa definitiva.

Secondo il Tribunale municipale di Praga, di conseguenza, nel caso di specie, ogni ricerca generale effettuata sul sito di Google che ha portato a un posizionamento e a una visualizzazione dei risultati più favorevoli al servizio di comparazione dei prezzi di Google avrebbe fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione autonomo.

Inoltre, nella misura in cui la direttiva 2014/104 è stata recepita tardivamente nel diritto ceco, il Tribunale municipale di Praga rileva che la violazione contestata a Google è cessata dopo la scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, ossia il 27 dicembre 2016, ma apparentemente prima della data di entrata in vigore della normativa di recepimento il 1° settembre 2017.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale municipale di Praga ha sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali volte a stabilire, in sostanza, se l'articolo 10 della direttiva 2014/104 e/o l'articolo 102 TFUE e il principio di effettività ostino a una normativa nazionale sulla prescrizione come quella di cui trattasi nel procedimento principale per le azioni per il risarcimento dei danni derivanti da violazioni continuate delle disposizioni del diritto della concorrenza dell'Unione.

Giudizio della Corte

Al fine di rispondere alle questioni pregiudiziali, la Corte esamina l'applicabilità temporale dell'articolo 10 della direttiva 2014/104, che determina la durata minima del termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza e il momento più immediato in cui quest'ultimo può iniziare a decorrere, nonché le circostanze in cui tale termine di prescrizione deve essere sospeso o interrotto.

A tal riguardo, la Corte ricorda che l'articolo 10 della direttiva 2014/104 è una disposizione sostanziale, cosicché, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri devono garantire che le disposizioni di recepimento di tale articolo non si applichino retroattivamente.

2.1.2. Disposizioni che stabiliscono una presunzione inconfutabile dell'esistenza di una violazione del diritto della concorrenza

Sentenza del 20 aprile 2023 (Prima Sezione), Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (C-25/21, [EU:C:2023:298](#))

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Restrizioni verticali della concorrenza – Articolo 101, paragrafi 1 e 2, TFUE – Principio di effettività – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 2 – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 9, paragrafo 1 – Effetto vincolante delle decisioni definitive delle autorità nazionali garanti della concorrenza che constatano una violazione delle norme del diritto della concorrenza – Applicazione ratione temporis e ratione materiae – Azioni per il risarcimento del danno e di nullità per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza dell'Unione»

In tale sentenza, il cui contesto di fatto e di diritto è stato esposto in precedenza ²⁵, la Corte rileva che l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, che stabilisce una presunzione inconfutabile dell'esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, deve essere qualificato come norma sostanziale ai sensi dell'articolo 22 di tale direttiva, che non si applica retroattivamente, poiché verte sull'esistenza di uno degli elementi costitutivi della responsabilità civile per le violazioni delle norme del diritto della concorrenza.

Tenuto conto della natura sostanziale dell'articolo 9 della direttiva 2014/104, nonché del meccanismo di funzionamento di tale disposizione, la Corte sottolinea che il momento riguardo al quale occorre determinare se la presunzione inconfutabile prevista da detta disposizione sia applicabile ragione materiae è quello corrispondente alla data in cui la decisione dell'autorità nazionale garante della concorrenza interessata è divenuta definitiva. Orbene, nel caso di specie, la direttiva 2014/104 non è stata recepita nel diritto spagnolo entro il termine previsto per il recepimento. Pertanto, dato che le decisioni delle autorità spagnole garanti della concorrenza sono divenute definitive prima della data di scadenza di tale termine, le situazioni di cui al procedimento principale erano dunque acquisite. Ne consegue che, nella fattispecie, l'articolo 9, paragrafo 1, della suddetta direttiva non è applicabile *ratione temporis*. In tali circostanze, la Corte dichiara che, nel caso di specie, occorre esaminare la normativa nazionale alla luce dell'articolo 101 TFUE, come attuato dall'articolo 2 del regolamento n. 1/2003.

²⁵ Per quanto riguarda il contesto di fatto e di diritto della controversia, si veda la rubrica I.1 intitolata «Ambito di applicazione *ratione materiae*».

2.1.3. Disposizioni che stabiliscono una presunzione relativa dell'esistenza di un danno derivante da un cartello

Sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C-267/20, [EU:C:2022:494](#))

«Rinvio pregiudiziale – Intese – Articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Articoli 10, 17 e 22 – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell'Unione europea – Termine di prescrizione – Presunzione relativa di danno – Quantificazione del danno subito – Trasposizione tardiva della direttiva – Applicazione ratione temporis – Disposizioni sostanziali e procedurali»

In tale sentenza, il cui contesto di fatto e di diritto è stato esposto in precedenza ²⁶, la Corte sottolinea che l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, che stabilisce una presunzione relativa di esistenza del danno derivante da un cartello, è direttamente connesso al sorgere della responsabilità civile extracontrattuale dell'autore della violazione di cui trattasi e, di conseguenza, incide direttamente sulla situazione giuridica di quest'ultimo. Poiché una norma siffatta può essere qualificata come norma sostanziale, la Corte ritiene che l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 abbia natura sostanziale ai sensi di quest'ultima, cosicché è vietata l'applicazione retroattiva delle disposizioni che lo recepiscono nel diritto spagnolo.

Dato che il fatto identificato dal legislatore dell'Unione come tale da far presumere l'esistenza di un danno ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 è la presenza di un cartello, il divieto di applicazione retroattiva di tale disposizione e della normativa di recepimento comporta che queste ultime non siano applicabili a un ricorso per risarcimento danni che, sebbene proposto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che hanno recepito tardivamente detta direttiva nel diritto spagnolo, verta su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva.

²⁶ Per quanto riguarda il contesto di fatto e di diritto della controversia, v. la rubrica I.2.1.1, intitolata «Disposizioni che disciplinano il termine di prescrizione delle azioni per il risarcimento del danno». Tale sentenza è altresì presentata nelle rubriche I.2.2.2, intitolata «Disposizioni che disciplinano la quantificazione del danno», e V, intitolata «Regime dei termini di prescrizione».

2.2. Disposizioni non sostanziali della direttiva

2.2.1. Disposizioni volte a conferire ai giudici nazionali la possibilità di ingiungere la divulgazione di prove

Sentenza del 10 novembre 2022, PACCAR e a. (C-163/21, [EU:C:2022:863](#)) ²⁷

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull'aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) – Direttiva 2014/104/UE – Norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea – Articolo 22, paragrafo 2 – Applicabilità ratione temporis – Articolo 5, paragrafo 1, primo comma – Nozione di prove rilevanti in possesso del convenuto o di terzi – Articolo 5, paragrafo 2 – Divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove definiti sulla base dei dati di fatto ragionevolmente disponibili – Articolo 5, paragrafo 3 – Esame della proporzionalità di una richiesta di divulgazione di prove – Ponderazione degli interessi legittimi delle parti e dei terzi – Portata degli obblighi risultanti da tali disposizioni»

Adita in via pregiudiziale, la Corte rileva che l'articolo 5 della direttiva 2014/104, che disciplina la divulgazione delle prove rilevanti in possesso del convenuto o di un terzo, costituisce una disposizione non sostanziale ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, di tale direttiva, le cui misure nazionali di recepimento non si applicano, di conseguenza, alle azioni per il risarcimento del danno proposte prima del 26 dicembre 2014.

Con decisione del 19 luglio 2016 ²⁸, la Commissione europea ha constatato che, stringendo accordi collusivi, da una parte, sulla fissazione dei prezzi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) dal 1997 al 2011, e, dall'altra, sulle tempistiche e sul trasferimento dei costi per l'introduzione delle tecnologie in materia di emissioni imposte dalle norme da Euro 3 a Euro 6, la PACCAR, la DAF Trucks e la DAF Trucks Deutschland (in prosieguo: i «costruttori di cui trattasi») hanno partecipato, insieme a vari altri costruttori di autocarri, a un'intesa contraria alle regole del diritto dell'Unione che vietano le intese ²⁹.

Il 25 marzo 2019, 45 parti, che si sono presentate come acquirenti di autocarri che potevano rientrare nell'ambito di applicazione dell'infrazione constatata dalla decisione del 19 luglio 2016 hanno chiesto al Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 7 di Barcellona, Spagna) l'accesso a diversi elementi di prova detenuti dai costruttori al fine di chiedere il risarcimento del danno risultante dall'infrazione constatata dalla decisione del 19 luglio 2016. A tale proposito, tali parti hanno fatto

²⁷ Tale sentenza è altresì presentata nella rubrica III.1, intitolata «Ingiunzione di produrre prove in possesso del convenuto o di un terzo».

²⁸ Decisione C(2016)4673 final della Commissione, del 19 luglio 2016, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri).

²⁹ Articolo 101 TFUE e articolo 53 dell'accordo SEE.

valere la necessità di ottenere taluni mezzi di prova al fine di quantificare l'artificioso aumento dei prezzi, in particolare per effettuare il confronto dei prezzi raccomandati prima, durante e dopo il periodo dell'intesa di cui trattasi. I costruttori interessati hanno contestato tale richiesta sostenendo, in particolare, che alcuni dei documenti richiesti necessitavano di un'elaborazione ad hoc.

Poiché l'accesso agli elementi di prova di cui alla richiesta controversa si fondava su una disposizione della legislazione spagnola che recepisce l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, il Tribunale di commercio n. 7 di Barcellona ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale vertente, in sostanza, sulla questione se la divulgazione di prove rilevanti di cui a tale articolo debba riferirsi unicamente a documenti già esistenti nel controllo del convenuto o di un terzo o se, al contrario, possa trattarsi di documenti nuovi che questi ultimi dovrebbero elaborare aggregando o classificando dati in loro possesso.

Giudizio della Corte

La Corte precisa i requisiti di applicazione temporale dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 ricordando innanzitutto che l'articolo 22 di tale direttiva determina espressamente i requisiti di applicazione temporale delle sue disposizioni, a seconda che si tratti, alla luce del diritto dell'Unione, di disposizioni sostanziali o no.

Nella specie, la Corte rileva che la possibilità di ingiungere la divulgazione delle prove rilevanti che si trovano nel controllo del convenuto o di un terzo, alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104, rientra nei poteri speciali di cui devono disporre i giudici nazionali nell'ambito dell'esame delle controversie relative alle azioni di risarcimento dei danni subiti in seguito a violazioni del diritto della concorrenza. Orbene, con questa prescrizione, tale disposizione intende rimediare all'asimmetria informativa che caratterizza, in linea di principio, tali controversie, a scapito della persona lesa. Tuttavia, il suo oggetto riguarda solo le misure processuali applicabili dinanzi ai giudici nazionali, senza influenzare direttamente la situazione giuridica delle parti.

In tali circostanze, l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 non rientra tra le disposizioni sostanziali di tale direttiva, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, della stessa, bensì nelle «altre» disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, di tale direttiva che detta disposizione dichiara applicabili ai ricorsi presentati dopo il 26 dicembre 2014. Ne consegue che l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 è applicabile al ricorso di cui il giudice del rinvio è stato investito, dal momento che è stato presentato il 25 marzo 2019.

Sentenza del 12 gennaio 2023, Regiojet (C-57/21, [EU:C:2023:6](#))³⁰

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea – Direttiva 2014/104/UE – Articoli 5 e 6 – Divulgazione di prove – Prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza – Procedimento pendente dinanzi alla Commissione europea relativo a una violazione di regole della concorrenza – Procedimento nazionale avente ad oggetto una domanda di risarcimento relativo alla medesima violazione – Condizioni relative alla divulgazione delle prove»

Con tale sentenza pregiudiziale, la Corte constata che gli articoli 5 e 6 della direttiva 2014/104, che riguardano, da un lato, la divulgazione delle prove rilevanti in possesso del convenuto o di un terzo e, dall'altro, la divulgazione delle prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, rivestono il carattere di disposizioni non sostanziali di cui all'articolo 22, paragrafo 2, di detta direttiva.

Nel 2015, la Regiojet, trasportatore ferroviario di persone sulla tratta Praga-Ostrava, ha proposto dinanzi al Městský soud v Praze (Corte municipale di Praga, Repubblica ceca) un'azione risarcitoria nei confronti della České dráhy, trasportatore ferroviario nazionale ceco, diretta al risarcimento del danno subito a causa di violazioni del diritto della concorrenza asseritamente commesse da quest'ultima società.

Nel 2012, l'autorità ceca garante della concorrenza aveva già avviato un procedimento amministrativo vertente su un possibile abuso di posizione dominante commesso dalla České dráhy, procedimento sospeso nel 2016 in seguito all'avvio, da parte della Commissione europea, di un procedimento riguardante i medesimi comportamenti.

Nell'ambito della sua azione per il risarcimento del danno, la Regiojet ha depositato dinanzi alla Corte municipale di Praga un'istanza di divulgazione di vari documenti che essa supponeva fossero in possesso della České dráhy. L'autorità ceca garante della concorrenza ha tuttavia indicato che i documenti richiesti, di cui essa disponeva nell'ambito del procedimento amministrativo, così come gli altri documenti richiesti, i quali unitamente ai primi costituiscono un insieme coerente, non potevano essere divulgati fino alla chiusura definitiva di tale procedimento.

Tuttavia, dopo aver interpellato la Commissione al riguardo, la Corte municipale di Praga ha accolto l'istanza di divulgazione di documenti e ha ordinato alla České dráhy di versare nel fascicolo documenti contenenti informazioni espressamente preparate da tale società ai fini del procedimento dinanzi all'autorità ceca garante della concorrenza nonché informazioni conservate al di fuori di tale procedimento. Il medesimo giudice ha inoltre deciso di sospendere il procedimento di merito relativo all'azione per il

³⁰ Tale sentenza è altresì presentata nella rubrica III.2, intitolata «Ingiunzione di produrre prove in presenza di un procedimento pendente dinanzi alla Commissione».

risarcimento del danno fino alla conclusione del procedimento avviato dalla Commissione.

La decisione che ha ordinato la divulgazione dei documenti è stata confermata dal Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga, Repubblica ceca) che, al fine di garantire la protezione dei mezzi di prova divulgati, ha sottoposto questi ultimi a sequestro.

Chiamato a pronunciarsi, in quanto giudice adito con un ricorso per cassazione, relativamente alla legittimità della decisione della Corte superiore di Praga, il Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca) ha deciso di interrogare la Corte sull'interpretazione della direttiva 2014/104 relativa al risarcimento delle vittime di pratiche anticoncorrenziali, i cui articoli 5 e 6 prevedono norme in materia di divulgazione di prove richieste ai fini di un'azione per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione ³¹.

Giudizio della Corte

La Corte ricorda che la direttiva 2014/104 stabilisce espressamente le condizioni di applicazione nel tempo delle disposizioni da essa previste, a seconda che si tratti, alla luce del diritto dell'Unione, di disposizioni sostanziali o no.

Nel caso di specie, la Corte rileva che la possibilità di ingiungere la divulgazione di prove pertinenti in possesso del convenuto o di un terzo, alle condizioni previste agli articoli 5 e 6 della direttiva 2014/104, riguarda unicamente le misure procedurali applicabili dinanzi ai giudici nazionali, senza incidere direttamente sulla situazione giuridica delle parti.

Ciò premesso, da un lato, gli articoli 5 e 6 della direttiva 2014/104 non rientrano tra le disposizioni sostanziali di tale direttiva, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, di quest'ultima, e fanno dunque parte delle altre disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, di detta direttiva, che tale disposizione dichiara applicabili ai ricorsi proposti dopo il 26 dicembre 2014. Dall'altro lato, avendo il legislatore ceco deciso che le disposizioni nazionali di attuazione delle disposizioni procedurali della direttiva 2014/104 si applicano, in maniera diretta e incondizionata, anche alle azioni intentate prima della data della trasposizione nel diritto interno di tale direttiva, ma dopo il 26 dicembre 2014, ne discende che gli articoli 5 e 6 di detta direttiva sono applicabili al ricorso con cui è stato adito il giudice del rinvio, dato che tale ricorso è stato proposto nel 2015.

³¹ L'articolo 5 di tale direttiva enuncia le norme che, insieme, formano un regime generale in materia di divulgazione delle prove richieste ai fini di un'azione per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione. Ad integrazione di tale disposizione, l'articolo 6 della medesima direttiva enuncia le norme specifiche relative alla divulgazione di prove incluse nei fascicoli delle autorità incaricate dell'applicazione delle regole di concorrenza.

2.2.2. Disposizioni che disciplinano la quantificazione del danno

Sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C-267/20, [EU:C:2022:494](#))

«Rinvio pregiudiziale – Intese – Articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Articoli 10, 17 e 22 – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell'Unione europea – Termine di prescrizione – Presunzione relativa di danno – Quantificazione del danno subito – Trasposizione tardiva della direttiva – Applicazione ratione temporis – Disposizioni sostanziali e procedurali»

In tale sentenza, il cui contesto di fatto e di diritto è stato esposto in precedenza ³², la Corte rileva che l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, mirando segnatamente a conferire ai giudici nazionali la facoltà di stimare l'ammontare del danno subito qualora sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificarlo con precisione sulla base delle prove disponibili, ha lo scopo di attenuare il livello di prova richiesto ai fini della determinazione dell'ammontare del danno derivante da una violazione delle norme del diritto della concorrenza.

Alla luce della sua giurisprudenza, secondo la quale le norme relative all'onere della prova e al grado di intensità della prova richiesto sono, in linea di principio, qualificate come norme procedurali, la Corte conclude che l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 costituisce una disposizione procedurale ai sensi di tale direttiva, per la quale l'applicazione delle disposizioni di recepimento ad azioni proposte prima del 26 dicembre 2014 è esclusa.

Poiché RM ha proposto il suo ricorso il 1° aprile 2018, tale ricorso, sebbene vertente su una violazione cessata prima dell'entrata in vigore della direttiva 2014/104, rientra, di conseguenza, nell'ambito di applicazione *ratione temporis* dell'articolo 17, paragrafo 1, di detta direttiva.

2.3. Applicazione temporale delle disposizioni della direttiva che riaffermano la giurisprudenza esistente

Sentenza del 16 febbraio 2023, Tráficos Manuel Ferrer (C-312/21, [EU:C:2023:99](#))

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione della Commissione che constata l'esistenza di accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull'aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) – Norma di procedura civile nazionale che prevede, in caso di

³² Per quanto riguarda il contesto di fatto e di diritto della controversia, v. la rubrica I.2.1.1, intitolata «Disposizioni che disciplinano il termine di prescrizione delle azioni per il risarcimento del danno». Tale sentenza è altresì presentata nelle rubriche I.2.1.3, intitolata «Disposizioni che stabiliscono una presunzione relativa dell'esistenza di un danno derivante da un cartello», e V, intitolata «Regime dei termini di prescrizione».

accoglimento parziale della domanda, che le spese restino a carico di ciascuna parte, salvo il caso di comportamento abusivo – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principi di effettività e di equivalenza – Direttiva 2014/104/UE – Obiettivi ed equilibrio globale – Articolo 3 – Diritto al pieno risarcimento del danno subito – Articolo 11, paragrafo 1 – Responsabilità solidale degli autori di un’infrazione al diritto della concorrenza – Articolo 17, paragrafo 1 – Possibilità per un organo giurisdizionale nazionale di stimare il danno – Presupposti – Carattere praticamente impossibile o eccessivamente difficile della quantificazione del danno – Articolo 22 – Applicazione temporale»

In tale sentenza, il cui contesto di fatto e di diritto è stato esposto in precedenza ³³, la Corte osserva che il legislatore dell’Unione, ricordando, all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, l’obbligo degli Stati membri di provvedere a che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa chiedere ed ottenere il pieno risarcimento per tale danno, e definendo quest’ultimo, all’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, come il diritto al risarcimento per il danno emergente e per il lucro cessante, oltre al pagamento di interessi, ha inteso riaffermare la giurisprudenza esistente, come risulta dal considerando 12 di tale direttiva, cosicché le misure nazionali di recepimento di tali disposizioni devono necessariamente applicarsi con effetto immediato all’insieme delle azioni per il risarcimento del danno rientranti nell’ambito di applicazione della medesima direttiva, come confermato dall’articolo 22, paragrafo 2, di quest’ultima.

Analogamente, l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, nella parte in cui prevede la facoltà per la parte che presenta una domanda di risarcimento fondata sull’esistenza di un danno causato da un comportamento anticoncorrenziale di presentare tale domanda nei confronti di uno soltanto degli autori di tale comportamento, deve essere considerato una disposizione che codifica la giurisprudenza della Corte ed è tra le disposizioni di detta direttiva le cui misure nazionali di recepimento sono immediatamente applicabili.

³³ Per quanto riguarda il contesto di fatto e di diritto della controversia, si veda la rubrica I.1, intitolata «Ambito di applicazione *ratione materiae*». Tale sentenza è altresì presentata nella rubrica IV, intitolata «Stima del danno».

II. Soggetti responsabili del risarcimento del danno

Sentenza del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a. (C-724/17, [EU:C:2019:204](#))

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Risarcimento del danno causato da un'intesa vietata da tale articolo – Determinazione degli enti responsabili del risarcimento – Successione di enti giuridici – Nozione di "impresa" – Criterio della continuità economica»

In questa causa pregiudiziale, la Corte fornisce precisazioni in merito all'identificazione del debitore dell'azione per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione in caso di successione di enti giuridici.

Tra il 1994 e il 2002 è stata attuata un'intesa in Finlandia. Tale intesa, che riguardava la ripartizione dei mercati, le tariffe e la presentazione di offerte per lavori a forfait, riguardava l'intero Stato membro summenzionato ed era atta a pregiudicare anche il commercio tra gli Stati membri. Fra il 2000 e il 2003, le società convenute hanno acquistato tutte le azioni di varie partecipanti all'intesa, le quali sono state dissolte in seguito a procedure di liquidazione volontaria. Con sentenza del 29 settembre 2009, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) ha condannato le partecipanti all'intesa per violazione della legge finlandese sulle restrizioni della concorrenza e delle disposizioni del Trattato FUE relative alle intese.

Sul fondamento di tale sentenza, la città finlandese di Vantaa ha agito per ottenere dalle società acquirenti, a risarcimento dei danni cagionati dall'intesa, gli importi le erano stati negati in quanto le norme sulla responsabilità civile rinvenibili nel diritto finlandese prevedono che soltanto l'ente giuridico che ha cagionato il danno è responsabile.

Con le questioni prima e seconda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del Trattato FUE relative alle intese debbano essere interpretate nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le società acquirenti possano essere ritenute responsabili del danno causato da tale intesa.

La Corte ha dichiarato che la questione della determinazione dell'ente tenuto a risarcire il danno causato da un'intesa è direttamente disciplinata dal diritto dell'Unione. Dato che la responsabilità per il danno risultante dalle violazioni delle regole di concorrenza dell'Unione è personale, spetta all'impresa che viola tali regole rispondere del danno causato dalla violazione. Gli enti tenuti a risarcire il danno cagionato da un'intesa o da una pratica vietata dall'articolo 101 TFUE sono le imprese, ai sensi di tale disposizione, che hanno partecipato a tale intesa o a tale pratica.

Tale interpretazione non è messa in discussione dall'argomento della Commissione europea, secondo cui dall'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 risulterebbe che spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro determinare l'ente tenuto a risarcire tale danno, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Infatti, tale disposizione della direttiva 2014/104, la quale, peraltro, non è applicabile *ratione temporis* ai fatti di cui al procedimento principale, non riguarda la determinazione degli enti tenuti al risarcimento di tale danno, bensì la ripartizione della responsabilità tra i suddetti enti, e, pertanto, non conferisce agli Stati membri il potere di procedere a tale determinazione.

Al contrario, la suddetta disposizione conferma, al pari dell'articolo 1 della direttiva 2014/104, rubricato «Oggetto e ambito di applicazione», al suo paragrafo 1, prima frase, che i responsabili del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione sono proprio le «imprese» che hanno commesso tale violazione.

Ciò premesso, la Corte precisa che la nozione di «impresa», ai sensi dell'articolo 101 TFUE comprende qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e si riferisce a un'unità economica, anche nel caso in cui, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche.

Pertanto, qualora l'ente che ha commesso l'infrazione al diritto della concorrenza dell'Unione sia oggetto di una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l'effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali del precedente ente se, sotto l'aspetto economico, vi è identità fra i due enti. Infatti, se le imprese responsabili del danno provocato da un'infrazione del genere potessero sottrarsi alla loro responsabilità per il semplice fatto che la loro identità è stata modificata a seguito di ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa, l'obiettivo perseguito da tale sistema nonché l'effetto utile delle suddette regole sarebbe compromesso.

Nel caso in esame, emerge una continuità economica tra le società acquirenti, da un lato, e le società che hanno partecipato all'intesa in questione, dall'altro. Le società acquirenti hanno pertanto assunto la responsabilità di queste ultime società per il danno cagionato dall'intesa di cui trattasi.

Sentenza del 6 ottobre 2021 (Grande Sezione), Sumal (C-882/19, [EU:C:2021:800](#))

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Determinazione delle entità responsabili del risarcimento – Azione di risarcimento danni diretta contro la società figlia di una società madre e proposta a seguito di una decisione che constata la partecipazione della sola società madre a un cartello – Nozione di “impresa” – Nozione di “unità economica”»

Interpretando la nozione di «impresa» impiegata all'articolo 101 TFUE, la Corte precisa le condizioni alle quali le vittime di un'intesa vietata da tale articolo hanno il diritto di proporre un'azione di risarcimento del danno causato contro la società figlia di una società madre la cui partecipazione a tale infrazione sia stata constatata da una decisione della Commissione.

Tra il 1997 e il 1999, la società Sumal SL ha acquisito due autocarri dalla Mercedes Benz Trucks España SL (in prosieguo: la «MBTE»), una società figlia del gruppo Daimler, di cui la Daimler AG è la società madre.

Con decisione del 19 luglio 2016³⁴, la Commissione europea ha constatato una violazione, da parte della Daimler AG, delle norme del diritto dell'Unione che vietano i cartelli tra imprese³⁵ per il fatto che quest'ultima aveva concluso, tra gennaio 1997 e gennaio 2011, accordi con altri quattordici produttori europei di autocarri vertenti sulla fissazione dei prezzi e sull'aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE).

A seguito della suddetta decisione, la Sumal ha promosso un'azione di risarcimento danni nei confronti della MBTE, chiedendo il pagamento della somma di EUR 22 204,35 per i danni derivanti da tale cartello. Tuttavia, la domanda della Sumal è stata respinta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 07 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 07 di Barcellona, Spagna) poiché la MBTE non era indicata nella decisione della Commissione.

La Sumal ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all'Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna). In tale contesto, detto giudice si chiede se un'azione di risarcimento danni possa essere diretta contro una società figlia a seguito di una decisione della Commissione che constata pratiche anticoncorrenziali della sua società madre ed eventualmente a quali condizioni. Pertanto, tale giudice ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre detta questione alla Corte di giustizia in via pregiudiziale.

Giudizio della Corte

Conformemente a una giurisprudenza costante, chiunque ha il diritto di chiedere alle «imprese» che hanno partecipato a un cartello o a pratiche vietate ai sensi dell'articolo 101 TFUE il risarcimento del danno causato da tali pratiche anticoncorrenziali.

Dato che siffatte azioni di risarcimento danni costituiscono parte integrante del sistema di applicazione delle regole di concorrenza dell'Unione, al pari della loro applicazione da parte delle autorità pubbliche, la nozione di «impresa» ai sensi dell'articolo 101 TFUE non può avere una portata diversa nel contesto dell'imposizione, da parte della Commissione, di ammende alle «imprese» (*public enforcement*) e in quello delle azioni di risarcimento danni proposte contro tali «imprese» dinanzi ai giudici nazionali (*private enforcement*).

A tale riguardo, dalla formulazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE risulta che, per designare l'autore di un'infrazione al diritto della concorrenza, sanzionabile in

³⁴ Decisione C(2016) 4673 final della Commissione, del 19 luglio 2016, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri), la cui sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 6 aprile 2017 (GU 2017, C 108, pag. 6).

³⁵ Articolo 101 TFUE e articolo 53 dell'accordo SEE.

applicazione di tale articolo, gli autori dei trattati hanno scelto di utilizzare la nozione di impresa e non nozioni come quelle di «società» o di «persona giuridica».

Analogamente, dalla direttiva 2014/104, e in particolare dal suo articolo 2, punto 2, risulta che il legislatore ha definito l'«autore della violazione», il quale è tenuto, ai sensi della medesima direttiva, al risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza imputabile a tale autore, come «l'impresa o l'associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza».

Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «impresa» ai sensi dell'articolo 101 TFUE comprende qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e si riferisce pertanto a un'unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, quest'ultima sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche.

Laddove sia accertato che una società appartenente a una siffatta unità economica ha violato l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, di modo che l'infrazione a tale disposizione sia stata commessa dall'«impresa» di cui essa fa parte, la nozione di «impresa» e, attraverso di essa, quella di «unità economica», implicano ipso iure una responsabilità solidale tra le entità che compongono l'unità economica al momento della commissione dell'infrazione.

A tale riguardo, la Corte rileva, inoltre, che la nozione di «impresa» utilizzata nell'articolo 101 TFUE è una nozione funzionale, con la conseguenza che l'unità economica da cui è costituita deve essere identificata dal punto di vista dell'oggetto dell'accordo in questione.

Pertanto, qualora sia stata constatata l'esistenza di un'infrazione all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in capo a una società madre, la vittima di tale infrazione può legittimamente cercare di far valere la responsabilità civile di una società figlia di tale società, a condizione che la vittima provi che, tenuto conto, da un lato, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono tali due entità giuridiche e, dall'altro, dell'esistenza di un legame concreto tra l'attività economica di tale società figlia e l'oggetto dell'infrazione di cui la società madre è ritenuta responsabile, la suddetta società figlia costituiva un'unità economica con la sua società madre.

III. Divulgazione di prove nei procedimenti nazionali

1. Ingunzione di produrre prove in possesso del convenuto o di un terzo

Sentenza del 10 novembre 2022, PACCAR e a. (C-163/21, [EU:C:2022:863](#))

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull'aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) – Direttiva 2014/104/UE – Norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea – Articolo 22, paragrafo 2 – Applicabilità ratione temporis – Articolo 5, paragrafo 1, primo comma – Nozione di prove rilevanti in possesso del convenuto o di terzi – Articolo 5, paragrafo 2 – Divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove definiti sulla base dei dati di fatto ragionevolmente disponibili – Articolo 5, paragrafo 3 – Esame della proporzionalità di una richiesta di divulgazione di prove – Ponderazione degli interessi legittimi delle parti e dei terzi – Portata degli obblighi risultanti da tali disposizioni»

In tale sentenza, il cui contesto di fatto e di diritto è stato esposto in precedenza ³⁶, la Corte ha interpretato l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 nel senso che una richiesta di divulgazione di prove può, a determinate condizioni, riguardare prove da creare ex novo mediante aggregazione o classificazione di informazioni in possesso del destinatario della richiesta.

A tale riguardo, la Corte osserva innanzitutto che, sebbene il tenore letterale di tale disposizione porti a ritenere che una richiesta di divulgazione di prove possa riguardare solo prove preesistenti, l'interpretazione di tale disposizione deve tenere conto altresì del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

Per quanto riguarda, da un lato, il contesto dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104, la Corte osserva che la definizione del termine «prove» figurante all'articolo 2, punto 13, di tale direttiva, che si riferisce a «tutti i tipi di mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono registrate», non consente di ritenere che le prove di cui è richiesta la divulgazione corrispondano necessariamente a «documenti» preesistenti. A tale proposito, la Corte considera che il riferimento alle prove rientranti «nel controllo» del convenuto o di un terzo si limita a riflettere una situazione di fatto, relativa all'asimmetria informativa richiamata in precedenza, alla quale il legislatore dell'Unione intende rimediare.

³⁶ Per quanto riguarda il contesto di fatto e di diritto della controversia, v. la rubrica I.2.2.1, intitolata «Disposizioni volte a conferire ai giudici nazionali la possibilità di ingungere la divulgazione di prove».

Secondo la Corte, tale analisi è avvalorata dalla formulazione dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 alla luce dei paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo, i quali richiedono, rispettivamente, ai giudici nazionali che si assicurino del rispetto del requisito di specificità della richiesta di divulgazione delle prove nonché del principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda, dall'altro lato, la finalità dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104, la Corte ricorda che l'adozione della direttiva 2014/104 muove dalla constatazione, da parte del legislatore dell'Unione, che la lotta contro i comportamenti anticoncorrenziali su iniziativa della Commissione europea e delle autorità nazionali garanti della concorrenza non è sufficiente a garantire il pieno rispetto delle regole di concorrenza e che, quindi, occorre agevolare la possibilità per la sfera privata di partecipare alla sanzione pecuniaria e, quindi, alla prevenzione di tali comportamenti. Orbene, i poteri speciali che devono essere conferiti ai giudici nazionali al fine di rimediare all'asimmetria informativa tra le parti interessate contribuiscono al raggiungimento di tale obiettivo.

In tale prospettiva, la Corte considera che il fatto di limitare a priori le prove la cui divulgazione può essere chiesta ai soli documenti preesistenti nel controllo del convenuto o di un terzo potrebbe in taluni casi, essere contrario all'obiettivo principale perseguito dalla direttiva 2014/104.

Tuttavia, la Corte sottolinea, infine, che una tale interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 non pregiudica affatto l'applicazione del meccanismo di bilanciamento degli interessi in gioco, quale risulta dai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo. Infatti, poiché le disposizioni di tale direttiva devono essere attuate nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, spetta ai giudici nazionali investiti di una richiesta di divulgazione delle prove limitare la divulgazione di tali prove a ciò che è rilevante, proporzionato, e necessario, tenendo conto degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali della parte a cui è rivolta tale richiesta, conformemente all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva.

Pertanto, la Corte conclude che l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che le prove rilevanti che si trovano nel controllo del convenuto o di un terzo, delle quali i giudici nazionali possono ordinare la divulgazione, non si limitano ai documenti già esistenti in loro possesso, ma ricomprendono anche quelli che la parte destinataria della richiesta di divulgazione dovrebbe creare ex novo, mediante aggregazione o classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso, fatto salvo il rigoroso rispetto, da parte di tali giudici, dell'obbligo ad essi incombente ai sensi dei paragrafi 2 e 3 di detto articolo di limitare la divulgazione delle prove a ciò che è pertinente, proporzionato e necessario, tenendo conto degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali della parte destinataria della richiesta.

2. Ingiunzione di produrre prove in presenza di un procedimento pendente dinanzi alla Commissione

Sentenza del 12 gennaio 2023, RegioJet (C-57/21, [EU:C:2023:6](#))

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea – Direttiva 2014/104/UE – Articoli 5 e 6 – Divulgazione di prove – Prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza – Procedimento pendente dinanzi alla Commissione europea relativo a una violazione di regole della concorrenza – Procedimento nazionale avente ad oggetto una domanda di risarcimento relativo alla medesima violazione – Condizioni relative alla divulgazione delle prove»

In tale sentenza, il cui contesto di fatto e di diritto è stato esposto in precedenza ³⁷, la Corte precisa le modalità secondo le quali un giudice nazionale investito di un'azione per il risarcimento del danno causato da un'intesa può ordinare la divulgazione delle prove rilevanti nonostante la sospensione del procedimento giudiziario in considerazione di un procedimento pendente dinanzi alla Commissione vertente sull'intesa di cui si tratta.

A tale riguardo, al Corte ricorda che le disposizioni applicabili alla divulgazione di documenti di cui agli articoli da 5 a 8 della direttiva 2014/104 riflettono un bilanciamento tra, da un lato, l'efficacia delle azioni esercitate dalle autorità preposte alla concorrenza e, dall'altro, l'effettività dei ricorsi per risarcimento danni proposti dalle persone che si ritengono lese da pratiche anticoncorrenziali.

Pertanto, se è vero che, tenuto conto dell'asimmetria informativa che caratterizza spesso le controversie vertenti sulle azioni per il risarcimento del danno subito a causa delle violazioni del diritto della concorrenza, la direttiva 2014/104 mira a migliorare l'accesso alle prove delle vittime di comportamenti anticoncorrenziali, è vero pure che essa inquadra strettamente detto accesso.

In primo luogo, l'articolo 5 della direttiva 2014/104 enuncia un certo numero di norme di carattere generale in materia di divulgazione di prove nelle procedure relative ad azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza.

In secondo luogo, l'articolo 6 di tale direttiva prevede norme specifiche per la divulgazione di prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, che attestano, in particolare, un livello di tutela differenziato in funzione delle informazioni richieste e della necessità di preservare l'efficacia delle procedure svolte nella sfera pubblica. Tale disposizione opera, infatti, una distinzione tra diverse categorie di prove.

³⁷ Per quanto riguarda il contesto di fatto e di diritto della controversia, v. la rubrica I.2.2.1, intitolata «Disposizioni volte a conferire ai giudici nazionali la possibilità di ingiungere la divulgazione di prove».

In terzo luogo, occorre rilevare che, come risulta dal suo articolo 5, paragrafo 3, e dal suo articolo 6, paragrafo 4, la direttiva 2014/104 prevede in tal modo un regime specifico applicabile alle domande di divulgazione di prove nell'ambito del quale tali domande non sono automaticamente accolte, ma vengono valutate sotto il profilo del principio di proporzionalità e in ragione delle circostanze e dei legittimi interessi in gioco. Il giudice nazionale adito è quindi chiamato ad effettuare un controllo rigoroso di proporzionalità, tenendo conto al contempo, se del caso, del parere che l'autorità garante della concorrenza interessata può, conformemente all'articolo 6, paragrafo 11, della direttiva 2014/104, presentargli.

Alla luce di tali precisazioni, la Corte esamina, innanzitutto, la questione pregiudiziale se un giudice nazionale investito di un'azione per il risarcimento del danno vertente su una violazione del diritto della concorrenza possa ordinare la divulgazione di prove sospendendo al contempo il procedimento giudiziario a fronte di un procedimento amministrativo della Commissione europea non ancora conclusosi.

A tal riguardo, la Corte constata che l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 impone, certamente, ai giudici nazionali di astenersi dall'adottare decisioni che siano in contrasto con la decisione prevista dalla Commissione in un procedimento da essa avviato e, a tal fine, di valutare se sia necessario sospendere il procedimento. Tuttavia, da una lettura complessiva delle disposizioni della direttiva 2014/104 risulta che quest'ultima non impone ai giudici nazionali di sospendere i procedimenti relativi ad azioni per il risarcimento del danno per violazione delle norme in materia di concorrenza instaurati dinanzi a loro a seguito dell'avvio di un procedimento dinanzi alla Commissione riguardante le stesse infrazioni.

A tal proposito, la Corte precisa che, qualora un giudice nazionale ordini la divulgazione di prove ad opera delle parti o di terzi nell'ambito di un'azione per il risarcimento del danno che sia sospesa a causa dell'avvio di un procedimento da parte della Commissione, detto giudice non adotta, in linea di principio, una decisione suscettibile di essere in contrasto con quella prevista dalla Commissione.

Nondimeno, il giudice nazionale deve limitare la divulgazione di prove a quanto è strettamente pertinente, proporzionato e necessario, evitando al contempo che una siffatta divulgazione possa incidere indebitamente sull'indagine in corso condotta dalla Commissione. A tal fine, esso deve effettuare un esame esigente della pertinenza delle prove richieste, del nesso tra tali prove e la domanda di risarcimento presentata, della sufficienza del grado di precisione di dette prove e della proporzionalità di queste ultime. In tale contesto, il giudice nazionale deve anche tener conto dell'eventuale sospensione del procedimento relativo all'azione per il risarcimento del danno.

La Corte rileva poi che una sospensione del procedimento amministrativo nazionale fino a quando la Commissione non abbia chiuso l'indagine nel caso di cui trattasi costituisce solo una misura provvisoria che non può essere assimilata alla chiusura di tale procedimento.

La Corte precisa, inoltre, che una normativa nazionale che limiti temporaneamente la divulgazione di tutte le informazioni presentate nel corso di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza non è conforme all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 2014/104.

Infatti, dal testo dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2014/104, letto alla luce del considerando 25 della stessa, emerge senza ambiguità che la protezione temporanea conferita in forza di tale disposizione riguarda non ogni informazione presentata a un'autorità garante della concorrenza, ma unicamente le informazioni che siano state elaborate specificamente ai fini di un procedimento avviato da detta autorità.

Tale conclusione è confermata da un'interpretazione sistematica della direttiva 2014/104. Al riguardo, la Corte sottolinea in particolare che il fatto di autorizzare gli Stati membri ad ampliare il perimetro delle informazioni la cui divulgazione può essere ordinata solo dopo la chiusura del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, di tale direttiva, condurrebbe a una divulgazione più limitata di prove, in contrasto con la logica dell'articolo 5, paragrafo 8, di detta direttiva, che autorizza espressamente gli Stati membri ad adottare norme che prevedano una divulgazione più ampia di prove.

Infine, la Corte afferma che la direttiva 2014/104 non osta a che un giudice nazionale, in applicazione di uno strumento procedurale di diritto nazionale, ordini la divulgazione di prove con l'unico scopo di sottoporle a sequestro e di divulgarle solo dopo aver verificato se tale divulgazione debba attendere la chiusura di un procedimento amministrativo in corso. Infatti, a condizione che siano rispettati i requisiti derivanti dal principio di proporzionalità, un siffatto strumento procedurale è idoneo a contribuire all'effettività delle domande risarcitorie per violazione delle regole di concorrenza, preservando al contempo la tutela di cui beneficiano talune prove ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2014/104.

3. Obbligo per l'autore della domanda di ingiunzione di sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno

Sentenza del 29 gennaio 2026, *Meliá Hotels International* (C-286/24, [EU:C:2026:49](#))

«Rinvio pregiudiziale – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 5, paragrafo 1 – Ambito d'applicazione – Azione dichiarativa speciale per la divulgazione di documenti preliminare all'eventuale proposizione di un'azione per il risarcimento del danno – Valutazione della plausibilità della domanda di risarcimento del danno

In tale sentenza, il cui contesto di fatto e di diritto è stato esposto in precedenza ³⁸, la Corte esamina, altresì, la questione pregiudiziale se la condizione prevista all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104, che subordina l'assunzione delle prove richieste alla presentazione da parte dell'attore di una richiesta motivata a sostegno della plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, sia soddisfatta in presenza di una decisione della Commissione europea che constata una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione sotto forma di una restrizione verticale per oggetto

In proposito, la Corte osserva, anzitutto, che l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 richiede, in sostanza, che la persona lesa da una violazione del diritto della concorrenza adduca, a sostegno della sua domanda di divulgazione di prove, una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, vale a dire la plausibilità dell'esistenza di una violazione, di un danno e di un nesso di causalità tra tale violazione e tale danno.

Per quanto riguarda la dimostrazione della plausibilità della violazione, la Corte rileva, poi, che una decisione della Commissione che accerta una violazione dell'articolo 101 TFUE consente al giudice nazionale di constatare che l'esistenza e, a fortiori, la plausibilità della violazione di cui trattasi sono dimostrate, dal momento che il giudice nazionale non può adottare decisioni che siano in contrasto con una siffatta decisione. Per contro, detta decisione non è sufficiente, di per sé, a sostenere la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno in ogni circostanza. A tal fine, occorre ancora dimostrare la plausibilità del danno e del nesso di causalità.

Quanto alla dimostrazione della plausibilità del danno, la Corte ricorda, inoltre, che l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 stabilisce una presunzione relativa in merito all'esistenza del danno derivante da un cartello che, come risulta dall'articolo 2, punto 14, di tale direttiva, deve essere inteso come una restrizione orizzontale della concorrenza tra due o più concorrenti. Ciò esclude quindi che tale presunzione relativa si applichi ad una restrizione verticale della concorrenza che coinvolge imprese non concorrenti che operano a livelli diversi della catena di produzione o di distribuzione.

Pertanto, se è vero che, in presenza di una decisione della Commissione che constata un cartello vietato, la plausibilità del danno causato dalla violazione deve essere considerata dimostrata, salvo confutazione della presunzione da parte del convenuto, ciò non si verifica in presenza di una decisione della Commissione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE sotto forma di restrizione verticale, quand'anche si tratti di una restrizione per oggetto della concorrenza. Ciò detto, questa decisione può contenere elementi rilevanti ai fini della valutazione della plausibilità del danno e del nesso di causalità.

³⁸ Per quanto riguarda il contesto di fatto e di diritto della controversia, si veda la rubrica I.1, intitolata «Ambito di applicazione *ratione materiae*».

Alla luce dei motivi che precedono, la Corte conclude che l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che una decisione della Commissione che constata l'esistenza di una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione che ha assunto la forma di una restrizione verticale per oggetto non è sufficiente a dimostrare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, dal momento che quest'ultima richiede la dimostrazione non solo della plausibilità di una siffatta violazione, dimostrata da tale decisione, ma anche di quella di un danno e di quella di un nesso di causalità tra tale danno e tale violazione. La circostanza che la decisione in parola sia stata emessa al termine di un procedimento di transazione non richiede una risposta diversa.

In ultimo luogo, la Corte constata che la dimostrazione della plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, non richiede la prova che è più probabile che improbabile che ricorrano le condizioni per il sorgere della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza. È sufficiente che l'attore dimostri che l'ipotesi che le condizioni in parola ricorrano sia ragionevolmente accettabile.

Sottolineando che la nozione di plausibilità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve essere oggetto di un'interpretazione autonoma nel diritto dell'Unione, la Corte rileva che, secondo il suo significato abituale, la nozione di plausibilità di una domanda di risarcimento del danno non richiede la dimostrazione di un grado particolarmente elevato di probabilità che le condizioni per il sorgere della responsabilità siano soddisfatte, ma suggerisce al contrario che è necessario e sufficiente convincere il giudice nazionale che statuisce sulla domanda di divulgazione di prove che l'ipotesi che queste tre condizioni siano soddisfatte è ragionevolmente accettabile.

Tale interpretazione è corroborata dall'analisi contestuale della nozione di plausibilità della domanda di risarcimento del danno di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104. Infatti, da un lato, nell'impianto sistematico di tale disposizione, letta alla luce, in particolare, dei considerando 6, 14 e 15 di detta direttiva, la dimostrazione della plausibilità della domanda di risarcimento del danno conduce non già alla concessione di un risarcimento nell'ambito di un'azione di merito, bensì all'ottenimento di un ordine di divulgazione preliminare di elementi di prova che è necessario all'effettività di una siffatta azione. Il livello probatorio richiesto per ottenere gli elementi di prova necessari ai fini dell'azione di merito deve quindi situarsi ad un livello inferiore a quello richiesto per l'accertamento della sussistenza delle condizioni per il sorgere della responsabilità nel merito.

Dall'altro lato, dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 e dal considerando 16 di tale direttiva risulta che la plausibilità della domanda di risarcimento del danno deve essere dimostrata sulla base dei soli fatti e prove ragionevolmente disponibili per l'attore, il che riflette la volontà del legislatore dell'Unione di non far gravare su tale attore un onere della prova eccessivo, ma semplicemente di esigere da quest'ultimo di

asserire in modo plausibile che una violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno.

Secondo la Corte, tale interpretazione è anche l'unica interpretazione conciliabile con gli obiettivi della direttiva 2014/104, in particolare, a porre rimedio all'asimmetria informativa che caratterizza le azioni per il risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza. Infatti, le prove necessarie per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenute esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente note o accessibili all'attore.

Orbene, il fatto di obbligare l'attore a dimostrare, a sostegno della sua domanda di divulgazione di elementi di prova necessari ai fini della sua azione per il risarcimento del danno, che è più probabile che improbabile che le condizioni per il sorgere della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza ricorrano costituirebbe una rigida disposizione giuridica tale da impedire indebitamente l'esercizio effettivo del suo diritto al risarcimento. Un siffatto requisito probatorio sarebbe inconciliabile con l'obiettivo di facilitare le azioni di risarcimento del danno, dal momento che il livello probatorio richiesto sarebbe tale da rendere quasi impossibile o eccessivamente difficile per l'attore esercitare la sua azione di risarcimento.

Pertanto, gli obiettivi della direttiva 2014/104 sostengono l'interpretazione della nozione di plausibilità della domanda di risarcimento del danno e dell'onere della prova gravante sull'attore, secondo la quale quest'ultimo, sulla base degli elementi per lui ragionevolmente disponibili, deve convincere il giudice nazionale che si pronuncia sulla sua domanda di divulgazione di prove che è ragionevolmente accettabile l'ipotesi secondo cui ricorrono le tre condizioni cumulative per il sorgere della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza.

4. Limitazioni alla divulgazione di prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza: dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e proposte di transazione

Sentenza del 30 ottobre 2025, FL und KM Baugesellschaft e S (C-2/23, [EU:C:2025:848](#))

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Effetto utile – Direttiva 2014/104/UE – Norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea – Articolo 6, paragrafi 6 e 7 – Articolo 7, paragrafo 1 – Direttiva 2019/1/UE – Conferimento alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dei poteri di applicare più efficacemente le regole di concorrenza e di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno – Articolo 31, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Meccanismo di cooperazione amministrativa e giudiziaria tra autorità nazionali – Trasferimento del fascicolo di un'autorità garante della concorrenza a un'autorità che svolge un'indagine penale – Inserimento nel fascicolo

di un'indagine penale delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e delle proposte di transazione, nonché dei loro allegati – Accesso a tali documenti da parte degli indagati e delle altre parti di un siffatto procedimento»

In tale sentenza, il cui contesto di fatto e di diritto è stato esposto in precedenza ³⁹, la Corte precisa i contorni della tutela contro la divulgazione di cui beneficiano le dichiarazioni rese da imprese al fine di ottenere il trattamento favorevole o le proposte di transazione in relazione a intese alle quali esse hanno partecipato e che hanno causato un danno a terzi.

A tal riguardo, la Corte sottolinea che l'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 accorda una tutela alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione che deve essere garantita indipendentemente dal contesto in cui tali dichiarazioni e proposte sono utilizzate.

Più precisamente, dal citato articolo 31, paragrafo 3, risulta che il diritto della concorrenza dell'Unione autorizza l'accesso alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione predisposte nell'ambito di un procedimento istruttorio avviato dall'autorità nazionale garante della concorrenza soltanto alle parti oggetto di tale procedimento e unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa.

Orbene, l'espressione «parti oggetto del pertinente procedimento», contenuta in tale disposizione, non può essere intesa nel senso che essa comprende i soggetti danneggiati che possano promuovere un'azione risarcitoria.

Detta disposizione sarebbe dunque svuotata di significato se il diritto nazionale non accordasse alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione, dopo il loro trasferimento alle autorità penali nell'ambito di un procedimento di indagine penale condotto da queste ultime, in applicazione di un meccanismo di cooperazione amministrativa, una tutela equivalente a quella loro garantita dal diritto della concorrenza dell'Unione e, in particolare, se qualsiasi parte di tale procedimento, compresi i soggetti danneggiati che possano promuovere un'azione risarcitoria, avesse accesso a tali dichiarazioni e a tali proposte.

Pertanto, un siffatto accesso potrebbe nuocere all'effetto utile dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 e non può essere concesso alle parti in un procedimento di indagine penale diverse dagli indagati e, in particolare, ai soggetti danneggiati dalla violazione del diritto della concorrenza di cui trattasi, che chiedono il risarcimento del danno causato da quest'ultima.

Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, la Corte conclude che l'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1, letto alla luce dell'articolo 47, primo e secondo

³⁹ Per quanto riguarda il contesto di fatto e di diritto della controversia, si veda la rubrica I.1, intitolata «Ambito di applicazione *ratione materiae*».

comma, e dell'articolo 48, paragrafo 2, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale secondo la quale, nell'ambito di un procedimento penale, che non ha ad oggetto una violazione del diritto della concorrenza, hanno il diritto di accedere alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione, predisposte ai fini di un procedimento dinanzi a un'autorità nazionale garante della concorrenza e trasmesse alle autorità penali nazionali, le altre parti di detto procedimento penale, in particolare i soggetti danneggiati dalla violazione del diritto della concorrenza di cui trattasi, che chiedono il risarcimento del danno causato da tale violazione.

IV. Stima del danno

Sentenza del 16 febbraio 2023, *Tráficos Manuel Ferrer* (C-312/21, [EU:C:2023:99](#))

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione della Commissione che constata l'esistenza di accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull'aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) – Norma di procedura civile nazionale che prevede, in caso di accoglimento parziale della domanda, che le spese restino a carico di ciascuna parte, salvo il caso di comportamento abusivo – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principi di effettività e di equivalenza – Direttiva 2014/104/UE – Obiettivi ed equilibrio globale – Articolo 3 – Diritto al pieno risarcimento del danno subito – Articolo 11, paragrafo 1 – Responsabilità solidale degli autori di un'infrazione al diritto della concorrenza – Articolo 17, paragrafo 1 – Possibilità per un organo giurisdizionale nazionale di stimare il danno – Presupposti – Carattere praticamente impossibile o eccessivamente difficile della quantificazione del danno – Articolo 22 – Applicazione temporale»

In tale sentenza, il cui contesto di fatto e di diritto è stato esposto in precedenza ⁴⁰, la Corte interpreta l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/14, ai sensi del quale gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano il potere, a norma delle procedure nazionali, di procedere alla stima dell'ammontare del danno subito a causa di un comportamento anticoncorrenziale se è accertato che l'attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificarlo con esattezza sulla base delle prove disponibili.

A tal riguardo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la stima giudiziaria del danno prevista da detta disposizione sia consentita in circostanze come quelle di cui trattasi nel

⁴⁰ Per quanto riguarda il contesto di fatto e di diritto della controversia, si veda la rubrica I.1, intitolata «Ambito di applicazione *ratione materiae*». Tale sentenza è altresì presentata nella rubrica I.2.3, intitolata «Applicazione temporale delle disposizioni della direttiva che riaffermano la giurisprudenza esistente».

caso di specie, nelle quali, da un lato, la parte convenuta abbia consentito alla parte attrice di accedere alle informazioni sulla base delle quali essa stessa aveva redatto la sua perizia al fine di escludere l'esistenza di un danno risarcibile e, dall'altro, la domanda di risarcimento dei danni sia diretta contro uno solo dei destinatari della decisione che ha constatato una violazione all'articolo 101 TFUE, il quale aveva commercializzato solo una parte dei prodotti oggetto del cartello acquistati dalla parte attrice.

Giudizio della Corte

La Corte ha anzitutto sottolineato che la formulazione dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 limita l'ambito di applicazione della stima giudiziale del danno alle situazioni in cui sia praticamente impossibile oppure eccessivamente difficile quantificare quest'ultimo, una volta accertata la sua esistenza in capo alla parte attrice.

Dopo aver rammentato che l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 figura tra le misure volte a rimediare all'asimmetria informativa tra le persone lese da un comportamento anticoncorrenziale e le imprese che hanno violato il diritto della concorrenza, la Corte rileva, inoltre, che tale misura può interagire con le altre misure correttive previste dalla direttiva. Pertanto, la necessità di procedere alla stima giudiziale del danno subito a causa di un comportamento anticoncorrenziale potrà dipendere, in particolare, dal risultato ottenuto dalla parte attrice a seguito di una domanda di divulgazione di prove in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104.

In tale contesto, la Corte precisa che, dato il ruolo chiave di quest'ultima disposizione nell'economia della direttiva 2014/104, spetta al giudice nazionale, prima di procedere alla stima del danno, verificare se la parte attrice se ne sia avvalsa. Infatti, nell'ipotesi in cui l'impossibilità pratica di valutare il danno derivi dall'inerzia della parte attrice, non spetta al giudice nazionale sostituirsi a quest'ultima né rimediare alle sue mancanze.

Per contro, le circostanze caratterizzanti la situazione di cui è causa nel procedimento principale – vale a dire, da un lato, che la Daimler abbia messo a disposizione delle ricorrenti nel procedimento principale i dati su cui essa si è basata per confutare la perizia di questi ultimi, e, dall'altro, che le ricorrenti nel procedimento principale abbiano diretto la loro domanda contro uno solo degli autori del comportamento anticoncorrenziale constatato dalla Commissione europea – non sono, di per sé, rilevanti al fine di valutare se al giudice nazionale sia consentito procedere alla stima del danno in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104. A quest'ultimo riguardo, la Corte ricorda in particolare il principio giurisprudenziale, confermato dall'articolo 11 della direttiva 2014/104, secondo cui un'infrazione al diritto della concorrenza comporta, in via generale, la responsabilità solidale dei suoi autori.

V. Regime dei termini di prescrizione

Sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C-267/20, [EU:C:2022:494](#))

«Rinvio pregiudiziale – Intese – Articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Articoli 10, 17 e 22 – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell'Unione europea – Termine di prescrizione – Presunzione relativa di danno – Quantificazione del danno subito – Trasposizione tardiva della direttiva – Applicazione ratione temporis – Disposizioni sostanziali e procedurali»

Esaminando l'applicabilità *ratione temporis* dell'articolo 10 della direttiva 2014/104, che stabilisce le norme relative alla prescrizione delle azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza, la Corte precisa in tale sentenza, il cui contesto di fatto e di diritto è stato esposto in precedenza⁴¹, i requisiti derivanti dall'articolo 101 TFUE per quanto riguarda la fissazione del *dies a quo* dei termini nazionali di prescrizione delle azioni per il risarcimento del danno per le violazioni cessate prima dell'entrata in vigore della direttiva 2014/104.

Dato che la direttiva 2014/104 è stata recepita nell'ordinamento giuridico spagnolo cinque mesi dopo la scadenza del suo termine di recepimento, fissato per il 27 dicembre 2016, la Corte ritiene che, al fine di determinare l'applicabilità *ratione temporis* dell'articolo 10 di detta direttiva nel procedimento principale, si debba accertare se la situazione giuridica di cui al procedimento principale fosse acquisita prima della scadenza del termine di recepimento della suddetta direttiva o se essa abbia continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di tale termine. In particolare, secondo la Corte, si deve verificare se, alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, ossia il 27 dicembre 2016, il termine di prescrizione applicabile alla situazione di cui al procedimento principale fosse scaduto, il che implica la determinazione del momento in cui tale termine di prescrizione ha iniziato a decorrere. Il diritto spagnolo vigente all'epoca prevedeva che il termine di prescrizione di un anno iniziasse a decorrere dal momento in cui la persona lesa fosse venuta a conoscenza dei fatti generatori della responsabilità.

Sebbene spetti al giudice del rinvio determinare la data in cui RM è venuto a conoscenza dei fatti nel caso di specie, esso è tenuto a interpretare le disposizioni nazionali applicabili, quanto più possibile, alla luce del diritto dell'Unione e, più in particolare, del tenore letterale e della finalità dell'articolo 101 TFUE.

In tale contesto, la Corte sottolinea che dal principio di effettività deriva che i termini nazionali di prescrizione delle azioni per risarcimento danni per le violazioni del diritto

⁴¹ Per quanto riguarda il contesto di fatto e di diritto della controversia, v. la rubrica I.2.1.1, intitolata «Disposizioni che disciplinano il termine di prescrizione delle azioni per il risarcimento del danno». Tale sentenza è altresì presentata nelle rubriche I.2.1.3, intitolata «Disposizioni che stabiliscono una presunzione relativa dell'esistenza di un danno derivante da un cartello», e I.2.2.2, intitolata «Disposizioni che disciplinano la quantificazione del danno».

della concorrenza non possono iniziare a decorrere prima che la violazione sia cessata e che la persona lesa sia venuta a conoscenza, o che si possa ragionevolmente presumere che sia venuta a conoscenza, delle informazioni indispensabili per la proposizione del suo ricorso, ossia dell'esistenza di un danno, del nesso di causalità tra tale danno e la violazione del diritto della concorrenza nonché dell'identità dell'autore di detta violazione.

A tale riguardo, la Corte rileva che il comunicato stampa della decisione della Commissione che constataba il cartello, diffuso il 19 luglio 2016, non sembra identificare con la precisione della sintesi, pubblicata il 6 aprile 2017, l'identità degli autori della violazione di cui trattasi, la sua durata esatta e i prodotti interessati. In tali circostanze, la piena efficacia dell'articolo 101 TFUE impone di ritenere che, nel caso di specie, il termine di prescrizione dell'azione per risarcimento danni proposta da RM abbia iniziato a decorrere il giorno della pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione.

Nella misura in cui ricorra tale ipotesi, risulta quindi che tale termine non era scaduto prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104. Esso ha continuato a decorrere anche dopo la data di entrata in vigore della normativa spagnola di recepimento. Pertanto, la Corte ha considerato che, poiché il termine di prescrizione applicabile al ricorso per risarcimento danni di RM in forza delle norme previgenti non è scaduto prima della data di scadenza del termine di recepimento di detta direttiva, tale ricorso rientra nell'ambito di applicazione *ratione temporis* dell'articolo 10 della medesima direttiva.

Sentenza del 18 aprile 2024 (Grande Sezione), Heureka Group (Comparatori di prezzi online) (C-605/21, [EU:C:2024:324](#))

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 102 TFUE – Principio di effettività – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza – Direttiva 2014/104/UE – Recepimento tardivo della direttiva – Applicazione temporale – Articolo 10 – Termine di prescrizione – Modalità del dies a quo – Cessazione della violazione – Conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un'azione per il risarcimento del danno – Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della sintesi della decisione della Commissione europea che constata una violazione delle regole della concorrenza – Effetto vincolante di una decisione della Commissione non ancora definitiva – Sospensione o interruzione del termine di prescrizione per la durata dell'indagine della Commissione o fino alla data in cui la sua decisione diventa definitiva»

In tale sentenza, il cui contesto di fatto e di diritto è stato esposto in precedenza ⁴², la Corte precisa i requisiti derivanti tanto dall'articolo 102 TFUE quanto dalla direttiva

⁴² Per quanto riguarda il contesto di fatto e di diritto della controversia, v. la rubrica I.2.1.1, intitolata «Disposizioni che disciplinano il termine di prescrizione delle azioni per il risarcimento del danno».

2014/104 per quanto riguarda la prescrizione delle azioni per il risarcimento del danno per violazioni continuate delle norme del diritto della concorrenza dell'Unione.

Per determinare l'applicabilità temporale dell'articolo 10 della direttiva 2014/104 nel procedimento principale, la Corte verifica se la situazione giuridica in questione fosse acquisita prima del 27 dicembre 2016 o se essa abbia continuato a produrre i suoi effetti in seguito.

A tal fine occorre verificare se, al 27 dicembre 2016, il termine di prescrizione nazionale applicabile alla situazione di cui trattasi nel procedimento principale fosse scaduto. Al riguardo occorre tuttavia tener conto del fatto che, anche prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, le norme di prescrizione nazionali applicabili dovevano rispettare i principi di equivalenza e di effettività e non potevano vanificare la piena efficacia dell'articolo 102 TFUE.

Orbene, la piena efficacia dell'articolo 102 TFUE e, in particolare, l'effetto utile del divieto ivi sancito richiedono che i termini di prescrizione nazionali applicabili ai ricorsi per il risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni di tale articolo non inizino a decorrere prima che la violazione sia cessata e che la persona lesa abbia avuto conoscenza o si possa ragionevolmente ritenere che abbia avuto conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere la sua azione per il risarcimento.

Sebbene spetti al giudice del rinvio determinare, nel caso di specie, la data in cui Heureka è venuta a conoscenza di tali informazioni, la Corte ritiene tuttavia utile rilevare che, in linea di principio, tale momento di presa di conoscenza coincide con la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della sintesi della decisione della Commissione che constata la violazione, indipendentemente dal fatto che tale decisione sia divenuta definitiva o meno.

La Corte precisa, inoltre, che l'articolo 102 TFUE e il principio di effettività impongono la sospensione o l'interruzione del termine di prescrizione per la durata di un'indagine condotta dalla Commissione. Per contro, tale articolo e tale principio non richiedono che il termine di prescrizione continui ad essere sospeso fino al momento in cui la decisione della Commissione divenga definitiva. Infatti, una persona lesa può, al fine di suffragare il suo ricorso per risarcimento, basarsi sulle constatazioni contenute in una decisione della Commissione che non è divenuta definitiva, nella misura in cui quest'ultima produce effetti vincolanti finché non sia stata annullata.

Alla luce di quanto precede, la Corte considera che un regime nazionale di prescrizione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, secondo il quale, da un lato, il termine di prescrizione di tre anni inizia a decorrere indipendentemente e separatamente per ogni danno parziale derivante da una violazione dell'articolo 102 TFUE a partire dal momento in cui la persona lesa ha avuto conoscenza, o si può ragionevolmente ritenere che abbia avuto conoscenza, del fatto di aver subito un danno parziale nonché dell'identità della persona tenuta al risarcimento di quest'ultimo, senza che sia necessario che la violazione sia cessata e che tale persona sia venuta a

conoscenza del fatto che il comportamento di cui trattasi costituisce una violazione delle regole della concorrenza, e, dall'altro, detto termine non può essere né sospeso né interrotto nel corso dell'indagine della Commissione relativa a una siffatta violazione, è incompatibile con l'articolo 102 TFUE e con il principio di effettività in quanto rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno subito a causa della medesima violazione.

Di conseguenza, è prescindendo dagli elementi di tale regime di prescrizione che sono incompatibili con l'articolo 102 TFUE e con il principio di effettività che occorre verificare se, alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, ossia il 27 dicembre 2016, il termine di prescrizione fissato dal diritto nazionale, applicabile alla situazione di cui al procedimento principale fino a tale data, fosse scaduto.

A tal riguardo, dalla decisione della Commissione che constata l'abuso di posizione dominante da parte di Google risulta che tale violazione non era ancora cessata alla data di adozione di tale decisione, ossia il 27 giugno 2017. Ne consegue che, alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, non solo il termine di prescrizione non era scaduto, ma non aveva neppure iniziato a decorrere.

Poiché la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non è stata acquisita prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, l'articolo 10 di quest'ultima le è applicabile *ratione temporis*. Orbene, la Corte constata che dalla chiara formulazione di tale articolo 10, paragrafi 2 e 4, risulta che il regime di prescrizione nazionale di cui trattasi è incompatibile anche con tale disposizione. Essa rileva, in particolare, che detto articolo 10, paragrafo 4, esige ormai che la sospensione del termine di prescrizione a seguito di un atto di un'autorità garante della concorrenza finalizzato all'accertamento o alla repressione di una violazione del diritto della concorrenza alla quale si riferisce l'azione per il risarcimento del danno cessi non prima di un anno dopo la data in cui la decisione che constata tale violazione è divenuta definitiva o è stata posta fine al procedimento in altro modo. Tale disposizione va pertanto al di là degli obblighi derivanti dall'articolo 102 TFUE e dal principio di effettività.

Sentenza del 4 settembre 2025, Nissan Iberia (C-21/24, [EU:C:2025:659](#))

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 101 TFUE – Principio di effettività – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea – Termine di prescrizione – Determinazione del dies a quo – Conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un'azione per il risarcimento del danno – Pubblicazione sul sito Internet di un'autorità nazionale garante della concorrenza della sua decisione che accerta una violazione delle regole di concorrenza – Effetto vincolante di una decisione di un'autorità nazionale garante della concorrenza non ancora definitiva – Sospensione o interruzione del termine di prescrizione – Sospensione del procedimento dinanzi al giudice adito con un'azione per il risarcimento del danno – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 10 – Applicazione ratione temporis»

In tale sentenza pregiudiziale, da un lato, la Corte enuncia i requisiti derivanti dall'articolo 101 TFUE per quanto riguarda la fissazione del *dies a quo* dei termini nazionali di prescrizione delle azioni per il risarcimento del danno per le violazioni del diritto della concorrenza iniziate prima dell'entrata in vigore della direttiva 2014/104. Dall'altro lato, essa esamina il *dies a quo* del termine di prescrizione previsto dall'articolo 10 della direttiva 2014/104.

Nel 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza, Spagna; in prosieguo: la «CNMC») ha adottato una decisione con la quale ha constatato che diverse imprese, tra cui la Nissan Iberia SA, avevano violato l'articolo 101 TFUE e le norme spagnole del diritto della concorrenza. Tale decisione è stata oggetto di un comunicato stampa, pubblicato sul sito Internet della CNMC il 28 luglio 2015. Il 15 settembre 2015 detta decisione è stata pubblicata integralmente su tale sito.

La decisione della CNMC è stata oggetto di numerosi ricorsi di annullamento da parte degli autori della presunta violazione, tra cui la Nissan, ma è stata confermata, per quanto riguarda la Nissan, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) nel corso del 2021.

Nel marzo 2023, CP ha intentato dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Zaragoza (Tribunale di commercio n. 1, Saragozza, Spagna), un'azione per il risarcimento del danno diretta alla condanna della Nissan a risarcire il danno da lui asseritamente subito a causa dell'acquisto di un veicolo il cui prezzo era stato influenzato dalla violazione constatata dalla CNMC.

A sua difesa, la Nissan ha eccepito la prescrizione dell'azione per il risarcimento del danno.

A tal riguardo, il Tribunale di commercio n. 1 di Saragozza spiega che, in forza del diritto nazionale, i termini di prescrizione applicabili alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle regole di concorrenza non possono iniziare a decorrere prima che la violazione di cui trattasi sia cessata e che la persona lesa sia venuta a conoscenza o abbia potuto ragionevolmente avere conoscenza delle informazioni indispensabili all'esercizio della sua azione per il risarcimento del danno.

Nel caso in cui tale violazione sia stata accertata da una decisione della CNMC, detto giudice reputa che si possa ritenere che i soggetti danneggiati siano venuti a conoscenza di tali informazioni al momento della pubblicazione della decisione della CNMC sul suo sito Internet, indipendentemente dalla questione se tale decisione abbia acquisito carattere definitivo. Secondo tale interpretazione, l'azione per il risarcimento del danno proposta da CP sarebbe prescritta nel caso di specie.

Il Tribunale di commercio n. 1 di Saragozza rileva, tuttavia, che esiste anche un orientamento giurisprudenziale nazionale secondo il quale il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per comportamenti anticoncorrenziali accertati da una decisione della CNMC oggetto di un ricorso di

annullamento inizia a decorrere solo dal momento in cui tale decisione è divenuta definitiva a seguito del controllo giurisdizionale.

In tali circostanze, il Tribunale di commercio n. 1 di Saragozza solleva tre questioni pregiudiziali dirette, in sostanza, a sapere se l'articolo 101 TFUE, letto alla luce del principio di effettività, e, se del caso, l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104⁴³ ostino a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, secondo la quale - ai fini della determinazione del momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle regole di concorrenza conseguenti a una decisione dell'autorità nazionale garante della concorrenza che ha constatato una violazione di tali regole - si può ritenere che la persona che si reputa lesa abbia preso conoscenza delle informazioni indispensabili per proporre la sua azione per il risarcimento del danno prima che tale decisione sia divenuta definitiva.

Giudizio della Corte

In un primo momento, la Corte verifica l'applicabilità *ratione temporis* dell'articolo 10 della direttiva 2014/104 al procedimento principale. Tale articolo dispone, al suo secondo paragrafo, che il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza non inizia a decorrere prima che tale violazione sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza delle informazioni indispensabili per la proposizione della sua azione per il risarcimento del danno.

Al fine di verificare l'applicabilità di tale disposizione al procedimento principale, la Corte esamina se, alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, ossia il 27 dicembre 2016, il termine di prescrizione nazionale applicabile all'azione per il risarcimento del danno proposta da CP fosse scaduto.

Su tale punto, la Corte sottolinea che, anche prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, una normativa nazionale che stabiliva la data di decorrenza del termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza nonché la durata e le modalità della sua sospensione o dell'interruzione doveva essere adattata alle specificità del diritto della concorrenza e agli obiettivi dell'attuazione delle norme di tale diritto da parte delle persone interessate, al fine di non vanificare la piena efficacia degli articoli 101 e 102 TFUE.

La Corte ricorda, inoltre, che l'effetto utile del divieto sancito all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE sarebbe rimesso in discussione se, per chiunque, risultasse impossibile chiedere il risarcimento del danno causatogli da una violazione del diritto della concorrenza. Conseguentemente, tutti hanno il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito

⁴³ Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).

quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un'intesa o una pratica vietata dall'articolo 101 TFUE.

Conformemente alla giurisprudenza, l'esercizio di tale diritto di chiedere il risarcimento sarebbe reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile se i termini di prescrizione iniziassero a decorrere prima che la violazione sia cessata e che il danneggiato sia venuto a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia venuto a conoscenza, delle informazioni indispensabili per promuovere la sua azione per il risarcimento del danno, tra cui l'esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, l'esistenza di un danno, il nesso di causalità tra tale danno e tale violazione nonché l'identità dell'autore di quest'ultima.

In tale contesto, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che una decisione della CNMC che constata una violazione delle regole di concorrenza, la cui validità è stata rimessa in discussione in via giudiziaria, non ha carattere vincolante per il giudice adito con un'azione per il risarcimento del danno conseguente a tale decisione.

Pertanto, la persona lesa dalla violazione di cui trattasi non potrebbe effettivamente invocare detta decisione a fondamento della sua azione per il risarcimento del danno. Ne consegue che, poiché il giudice adito con un'azione per il risarcimento del danno è vincolato dalla constatazione dell'esistenza della violazione di cui trattasi solo qualora questa stessa decisione sia divenuta definitiva, si può ragionevolmente ritenere che la persona lesa abbia preso conoscenza delle informazioni indispensabili per la proposizione della sua azione solo quando la decisione della CNMC è divenuta definitiva a seguito del controllo giurisdizionale. Pertanto, il termine di prescrizione dell'azione per il risarcimento del danno della persona lesa non può iniziare a decorrere prima della data in cui tale decisione è divenuta definitiva.

Ciò precisato, la Corte rileva, peraltro, che la condizione relativa alla conoscenza delle informazioni indispensabili per la proposizione di un'azione per il risarcimento del danno a seguito di una decisione di un'autorità nazionale garante della concorrenza esige non solo che tale decisione diventi definitiva, ma anche che tali informazioni risultanti dalla decisione definitiva siano state rese pubbliche in modo adeguato. A tal fine, la sentenza che conferma definitivamente la decisione dell'autorità nazionale garante della concorrenza deve essere ufficialmente pubblicata, deve essere liberamente accessibile al pubblico e la sua data di pubblicazione deve risultare in modo chiaro da quest'ultima.

Alla luce di quanto precede, la Corte ricorda che, nel procedimento principale, CP ha proposto la sua azione per il risarcimento del danno nel mese di marzo 2023 a seguito di una decisione della CNMC che è divenuta definitiva per quanto riguarda la Nissan a seguito di una sentenza del Tribunal Supremo. Dal momento che tale sentenza era pronunciata solo nel 2021, si potrebbe ragionevolmente ritenere che, alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, vale a dire il 27 dicembre 2016, non solo il termine di prescrizione applicabile all'azione per il risarcimento del danno proposta da CP non era scaduto, ma non aveva neppure iniziato a decorrere.

In un secondo momento, la Corte considera che il contenuto del secondo paragrafo dell'articolo 10 della direttiva 2014/104, per quanto riguarda la determinazione del momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione, riflette in sostanza la sua giurisprudenza relativa agli articoli 101 e 102 TFUE nonché al principio di effettività.

Pertanto, la Corte constata che le sue considerazioni relative al dies a quo del termine di prescrizione delle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle regole di concorrenza prima dell'entrata in vigore della direttiva 2014/104 sono applicabili anche all'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva.

In tali circostanze, la Corte risponde alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 101 TFUE, letto alla luce del principio di effettività, e l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, secondo la quale - ai fini della determinazione del momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle regole di concorrenza conseguenti a una decisione dell'autorità nazionale garante della concorrenza che ha constatato una violazione di tali regole - si può ritenere che la persona che si reputa lesa abbia preso conoscenza delle informazioni indispensabili per proporre la sua azione per il risarcimento del danno prima che tale decisione sia divenuta definitiva.

VI. Modalità di esercizio del diritto al risarcimento dinanzi ai giudici nazionali – Rispetto dei principi di equivalenza e effettività

Sentenza del 28 gennaio 2025 (Grande Sezione), ASG 2 (C-253/23, [EU:C:2025:40](#))

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza – Articolo 2, punto 4 – Nozione di “azione per il risarcimento del danno” – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto al pieno risarcimento del danno subito – Cessione dei crediti risarcitori a un prestatore di servizi legali – Diritto nazionale che osta al riconoscimento della legittimazione ad agire di un tale prestatore ai fini del recupero collettivo di tali crediti – Articolo 4 – Principio di effettività – Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»

Per quanto riguarda le modalità di esercizio delle azioni per il risarcimento del danno per le violazioni del diritto della concorrenza, la Corte ricorda che, nei limiti in cui tali modalità non siano disciplinate dalla direttiva 2014/104, spetta agli Stati membri stabilirle nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Nel 2009 l'autorità garante della concorrenza tedesca ha adottato una decisione relativa agli impegni riguardante, in particolare, il Land Renania settentrionale-Vestfalia e relativa a un'intesa sul prezzo nel settore del legname tondo.

Una serie di segherie stabilite in Germania, in Belgio e in Lussemburgo, ritenendo di aver subito un danno a causa dell'intesa in questione, hanno ceduto i loro diritti risarcitori a un prestatore di servizi legali, che ha adito il Landgericht Dortmund (Tribunale regionale, Dortmund, Germania) con un'azione per il risarcimento del danno collettiva in nome proprio, ma per conto delle segherie. Tuttavia, conformemente a un'interpretazione giurisprudenziale della normativa tedesca applicabile, una tale azione collettiva non è ammessa nel settore del risarcimento del danno causato da una presunta violazione del diritto della concorrenza.

Il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che l'azione di recupero collettiva sia l'unico mezzo di ricorso previsto dal diritto tedesco che consenta di garantire l'effettiva attuazione del diritto al risarcimento nelle cause in materia di intese.

In tale contesto, esso sottopone tre questioni pregiudiziali volte, in sostanza, a stabilire se, nel contenzioso in materia di concorrenza, l'azione di recupero collettiva, qualora l'assenza di un mezzo di ricorso equivalente renderebbe praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio di un'azione per il risarcimento, in particolare per quanto riguarda i danni di lieve entità che riguardano un numero elevato di soggetti danneggiati.

Giudizio della Corte

La Corte esamina se il diritto dell'Unione europea osta all'interpretazione di una normativa nazionale che ha l'effetto di impedire ai presunti soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza di cedere i loro diritti al risarcimento a un prestatore di servizi legali affinché quest'ultimo li faccia valere, collettivamente, nell'ambito di un'azione per il risarcimento del danno «autonoma», vale a dire un'azione per il risarcimento del danno che non fa seguito a una decisione definitiva e vincolante, segnatamente per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, di un'autorità nazionale garante della concorrenza che constata una siffatta violazione (azione detta «stand-alone»).

La Corte osserva che la direttiva 2014/104 non comporta alcun obbligo per gli Stati membri di introdurre un meccanismo di azione di recupero collettiva come quello di cui trattasi nel procedimento principale, né disciplina le condizioni alle quali è subordinata la validità di una cessione da parte del soggetto danneggiato, nella prospettiva di una siffatta azione collettiva, del suo diritto al risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. Di conseguenza, tanto l'introduzione di un siffatto meccanismo quanto le condizioni di validità di una tale cessione rientrano nelle modalità di esercizio di tale diritto al risarcimento, le quali non sono disciplinate dalla direttiva 2014/104, ma rientrano nell'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Nella specie, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla conformità al principio di effettività nonché al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale che impedisce ai soggetti che si ritengono danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza di ricorrere all'azione di recupero collettiva.

A tale riguardo, la Corte dichiara che l'interpretazione del diritto tedesco che esclude l'azione di recupero collettiva per un danno risultante da una violazione del diritto della concorrenza sarebbe contraria al diritto dell'Unione solo ove il giudice del rinvio concludesse, da un lato, che gli altri meccanismi collettivi previsti dal diritto nazionale non consentono di far valere efficacemente il diritto al risarcimento dei soggetti danneggiati, e dall'altro lato, che le condizioni di esercizio di un'azione individuale previste dal diritto nazionale rendono impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di tale diritto al risarcimento e ledono così il loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

La Corte precisa, tuttavia, che i costi procedurali inerenti a una siffatta azione per il risarcimento del danno individuale non consentono di per sé di concludere che l'esercizio del diritto al risarcimento sia reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile nell'ambito di un'azione siffatta. Per giungere a tale conclusione il giudice del rinvio dovrebbe, infatti, identificare tutti gli elementi concreti del diritto nazionale che ostano all'esercizio di tali azioni individuali.

La Corte aggiunge che, se tale giudice dovesse constatare che l'azione di recupero collettiva costituisce, nel procedimento principale, l'unico mezzo procedurale che consente alle segherie di cui trattasi di far valere in modo effettivo il loro diritto al risarcimento del danno, tale constatazione non pregiudicherebbe l'applicazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l'attività dei prestatori di tali servizi legali al fine, in particolare, di garantire la qualità di tali servizi nonché il carattere obiettivo e proporzionato dei compensi percepiti da tali prestatori, e di prevenire i conflitti di interessi e i comportamenti procedurali abusivi.

Per quanto riguarda, infine, le conseguenze da trarre dall'eventuale constatazione da parte del giudice del rinvio, della non conformità delle disposizioni nazionali di cui trattasi con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, tale giudice dovrà anzitutto determinare, prendendo in considerazione il diritto nazionale nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile dare alle disposizioni pertinenti un'interpretazione conforme ai requisiti del diritto dell'Unione, senza tuttavia procedere a un'interpretazione *contra legem* di tali disposizioni. Solo qualora non sia possibile un'interpretazione conforme le suddette disposizioni dovrebbero essere disapplicate dal giudice del rinvio.



CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Direzione della Ricerca e Documentazione

Marzo 2026